COMUNE DI MILANO

REGOLAMENTO D'IGIENE

deliberato dall'Onor. Consiglio Comunale

nelle sedute 24, 25, 26, 27, 28 giugno, 2 luglio e 9 dicembre 1901

sotto l'Amministrazione Mussi, Assessore relatore l'avv Picozzi

e modificato

nelle sedute 29 maggio, 1 e 2 giugno 1908 e 22 aprile 1909

sotto l'Amministrazione Ponti, Assessore relatore il prof. Menozzi

MILANO
STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO G. CIVELLI
Via S. Damiano, N. 16

1909.

61-094
M58r

TITOLO I.

Assistenza medica e vigilanza sanitaria

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica nel Comune spetta al Sindaco, il quale, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si vale dell'Ufficio di igiene e sanità.

Art. 1 Legge sanitaria 1° agosto 1907; art. 150 n. 3 Legge comunale e provinciale.

Art. 2.

Tutti i servizi municipali di vigilanza igienica e sanitaria sono, sotto la dipendenza del Sindaco e dell'Assessore a ciò delegato, esercitati dal Medico-capo, Ufficiale sanitario, per mezzo del personale dell' Ufficio d' igiene e sanità e dei Laboratori, che fanno parte dell'Ufficio stesso, salvo il concorso degli altri Uffici municipali, da richiedersi secondo le rispettive competenze.

Art. 3 e 18 Legge sanitaria; art. 3 Regolamento sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 3.

Il Medico-capo, oltre alle attribuzioni che, nella qualità di Ufficiale sanitario, gli spettano a termine delle vigenti leggi:

a) vigila all'applicazione del presente regolamento e di tutte le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di sanità e d' igiene;

b) dirige e sorveglia tutti i servizi riguardanti l'igiene e la sanità, destinando il personale tecnico dell' Ufficio ai diversi servizi a seconda dei bisogni;

c) vigila sui Laboratori municipali di chimica e di batteriologia e sopraintende al personale dei servizi stessi;

d) riferisce al Sindaco, o, per esso, all'Assessore delegato, su tutto quanto riguarda l'Ufficio al quale è preposto e propone i provvedimenti che crede opportuni nei singoli casi;

e) presenta ogni anno al Sindaco la relazione sui risultati di tutti i servizi municipali di igiene e sanità;

f) promuove dal Sindaco la denuncia all'Autorità giudiziaria delle contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti sanitari.

Art. 13 legge sanitaria.

Art. 4.

L'Ufficio di igiene si compone di quattro sezioni:

1° una sezione medico-igienica, alla quale spettano: la vigilanza sull'Ospedale d'isolamento pei contagiosi in Dergano; la profilassi delle malattie infettive e contagiose; il servizio di vaccinazione; la polizia mortuaria; la vigilanza delle scuole, dei cronici e degli esposti; le visite sanitarie ai concorrenti ai posti di impiegati municipali ed ai richiedenti la loro riforma o collocamento a riposo; la visita a domicilio del personale municipale che si dichiara ammalato; la statistica sanitaria ed in genere tutte quelle mansioni d'indole medico-igienica che venissero a questa sezione assegnate dal Medico-capo;

2° una sezione pei servizi di ispezione annonaria e per i Laboratori chimico e micrografico alla quale spetta la vigilanza igienica degli alimenti, delle bevande, degli oggetti d'uso personale o domestico, od altrimenti interessanti l'igiene;

3° una sezione veterinaria, alla quale spetta la vigilanza zooiatrica e la polizia veterinaria in Comune oltrecchè il servizio di vigilanza veterinaria al Mercato e Scalo bestiame;

4° una sezione di ingegneria sanitaria, alla quale spetta la vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dall'abitato in generale, e specialmente sull'abitabilità delle case, opifici e scuole.

Dell'Ufficio d'igiene fa parte anche l'ufficio l'Ispettorato delle condotte.

Art. 5.

Il personale addetto ai servizi, di cui all'articolo precedente, si compone, per le sezioni 1ª, 2ª e 3ª, di medici-chirurghi, chimici, batteriologi, veterinari e vigili sanitari, ed è per numero, grado e stipendi ordinato secondo speciale organico: per la sezione 4ª di ingegneri e di assistenti, dell'Ufficio Tecnico municipale, che saranno d'anno in anno distaccati dalla Giunta ad esclusivo servizio di tale sezione, ed a norma dei bisogni.

Il medico-direttore dell'Ospedale dei contagiosi ed il veterinario direttore del Macello saranno nominati in seguito a concorso per titoli: l'altro personale verrà nominato per titoli e per esami, giusta il vigente regolamento degli impiegati del Comune, e per gli addetti ai Laboratori, a norma delle disposizioni di legge.

L'ufficio di medico assistente presso l'Ospedale contagiosi è temporaneo ed avrà la durata di due anni. Potrà il medico stesso essere confermato in servizio di biennio in biennio.

Per constatate esigenze di servizio potranno essere assunti, in via provvisoria, assistenti chimici, medici o veterinari straordinarî, i quali dovranno però essere licenziati appena cessato il bisogno delle loro prestazioni.

L'opera lodevolmente prestata dal medico assistente presso l'Ospedale d'isolamento e dall'assistente presso il Laboratorio batteriologico, costituirà titolo di preferenza, a parità di condizioni con altri aspiranti, nei concorsi per la nomina a posti di medico effettivo dell'Ufficio d'igiene.

È fatto divieto al Medico-capo ed a tutto il personale sanitario dell'Ufficio d'igiene nonchè al personale veterinario d'attendere all'esercizio privato. Chiunque desiderasse assumere qualche incarico di ordine scientifico dovrà richiederne l'autorizzazione alla Giunta municipale, che potrà concederla di volta in volta, quando non ostino ragioni di servizio.

CAPO II.

Assistenza medica, chirurgica, ostetrica ai poveri e soccorsi d'urgenza.

Art. 6.

Al servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita ed alla somministrazione pure gratuita dei medicinali ai poveri provvede il Comune, col concorso delle altre istituzioni a ciò destinate, a termini di legge.

Art. 24 legge sanitaria.

Art. 7

Hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita ed alla gratuita somministrazione dei medicinali tutti i poveri dimoranti in Comune.

Art. 15 regolamento 19 luglio 1906.

Art. 8.

La Giunta municipale, ogni anno, delibera l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno successivo, secondo le modalità all'uopo stabilite dal Regolamento generale sanitario.

Art. 9.

Ogni domanda di chi intende essere ammesso all'assistenza sanitaria gratuita è sottoposta al voto del medico della condotta nella quale il povero dimora.

Art. 10.

La proposta d'iscrizione nell'elenco dei poveri è fatta dalle apposite Commissioni municipali mandamentali di beneficenza e di assistenza pubblica, giusta le norme deliberate dall'Autorità municipale.

Art. 11.

Il servizio d'assistenza sanitaria gratuita è disimpegnato da medici effettivi e supplenti e da levatrici.

Art. 12.

La nomina dei medici condotti effettivi e supplenti è fatta dal Consiglio comunale, dietro concorso per titoli e per esami, in base ai relativi programmi ministeriali.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate di conformità alle vigenti direttive di legge.

Art. 13.

Apposito capitolato determina i requisiti per l'ammissione ai concorsi. Determina altresì i diritti , doveri e compensi dell' Ispettorato delle condotte, nonchè i diritti, doveri e compensi dei medici condotti effettivi e supplenti e delle levatrici, e le relative norme di servizio.

Art. 14.

Ogni medico-condotto deve assiduamente vigilare sulle condizioni igieniche della condotta assegnatagli e riferirne all' Ufficiale sanitario.

Art. 15

Al completamento del servizio sanitario il Comune provvede:

a) con servizi sanitari d'urgenza, sia da solo, sia in concorso con altri istituti;

b) con ambulanze speciali, rette da apposite norme;

c) col concorso di medici specialisti, da nominarsi coi criteri stabiliti dalla Giunta;

d) con quelle altre istituzioni che si reputasse opportuno creare.

CAPO III.

Vigilanza annonaria.

Art. 16.

Il Laboratorio municipale per la vigilanza igienico-sanitaria, è diviso in due sezioni: la *chimica* e la *medico-micrografica*, ciascuna sotto la direzione di un capo di laboratorio. La sezione *chimica* è incaricata delle analisi chimiche delle derrate alimentari, delle bevande e di tutti gli altri generi d'uso personale e domestico in quanto interessano la sanità pubblica. La sezione *medico-micrografica* è incaricata degli esami microscopici e batteriologici delle sostanze alimentari, delle bevande e delle acque potabili, della ricerca di germi infettivi in sostanze e prodotti morbosi e di qualsiasi altra analisi a scopo di vigilanza igienica e di tutela sanitaria.

Art. 1 Regolamento speciale pei laboratori R. D. 6 luglio 1890.

Art. 17.

Ai servizi d'ispezione, di cui al n. 2° dell'art. 4, procederà l'Ufficiale sanitario direttamente, od a mezzo di impiegati speciali dell'Ufficio d'igiene, designati col nome di vigili sanitari, i quali debbono avere dato prova di possedere le cognizioni pratiche necessarie per tali servizi.

Il Medico-capo potrà valersi, pei servizi predetti, anche dei delegati e vicedelegati mandamentali.

Istruzioni annesse al R. D. 6 luglio 1890; art. 73 Regolamento sanitario.

Art. 18.

Il personale d'ispezione igienico-sanitaria dovrà:

a) su richiesta dell'Ufficiale sanitario, compiere ispezioni sanitarie sulle condizioni del suolo e dell'abitato; fare ispezioni sulle bevande, sugli alimenti e sugli oggetti di uso personale e domestico, sia nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci ed esercizi pubblici, o loro dipendenze, e sui mercati, sia in transito pel territorio del Comune sopra veicoli o in qualsiasi altro modo di trasporto;

b) vigilare sull'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari, e delle norme contenute nel presente regolamento, in quanto riguarda il servizio speciale cui è addetto.

Il personale d'ispezione trasmetterà ogni giorno all'Ufficiale sanitario il rendiconto delle ispezioni eseguite.

Art. 7 e 8 Istruz. annesse al R. D. 6 luglio 1890.

Art. 19.

I capi dei Laboratori dovranno, sia direttamente, sia a mezzo dei periti addetti alla rispettiva sezione, dietro richiesta del Sindaco, oppure del Medico-capo, Ufficiale sanitario:

a) compiere le ispezioni sanitarie per le quali è necessaria la competenza di un tecnico;

b) eseguire le perizie richiedenti esami chimici, fisici, microscopici, o batteriologici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti d'uso personale, o domestico, o altrimenti interessanti l'igiene e la sanità, rilasciando le relative relazioni;

c) indicare i provvedimenti da prendersi in rapporto alle constatazioni fatte, ed eventualmente anche la destinazione da darsi alle sostanze ed agli oggetti ritenuti impuri, alterati o falsificati, e giacenti sotto sequestro.

I capi dei laboratori dovranno annualmente redigere un rapporto sull'andamento dei servizi, riferendo anche sui risultati di eventuali innovazioni, intorno ai metodi d'indagini e formulando relative proposte.

Art. 39 Reg. gen. sanit.; art. 7 Reg. sp. Lab.; art. 1 Istruz. annesse.

Art. 20.

Oltre le analisi richieste d'ufficio, i capi di laboratorio dovranno eseguire quelle richieste dai privati cittadini, abitanti nel Comune, sempre nel campo della vigilanza igienico-sanitaria, e quelle imposte da disposizioni di legge e nei limiti di esse. Le analisi domandate dalle Autorità o da privati d'altri Comuni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

Per tutte queste analisi, non richieste d'ufficio, il Comune percepirà una tassa secondo le norme stabilite nell'apposita tariffa.

Art. 42 e 43 Reg. gen.; art. 8 Reg. sp. pei Lab. e Istruz. annesse.

Art. 21.

Chi richiede un esame deve presentare all'Ufficio d'igiene, anche col tramite degli uffici mandamentali, un campione della sostanza da esaminare.

Deve inoltre indicare nome, condizione e domicilio del presentatore, nonchè nome ed indirizzo del fabbricatore o del mercante o della persona da cui proviene il campione.

I campioni delle diverse sostanze da esaminare devono essere presentati colle norme e nelle quantità che saranno stabilite dall'Ufficio d'igiene.

Art. 25 Istruz. annesse.

Art. 22.

Il personale che compie le ispezioni igienico-sanitarie deve essere munito di tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco.

Alle ispezioni suddette si potrà procedere in ogni tempo, e chi vi procede sarà assistito da un funzionario municipale, come segretario.

Art. 73 Reg. gen. sanit.; art. 9 Istruz. annesse.

Art. 23.

Quando siavi motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze o per vendita di sostanze nocive alla salute, si redigerà verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e qualora questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, indicando i motivi ch' egli adducesse.

Le sostanze e gli oggetti per cui si procede a contravvenzione saranno, quando necessario, sottoposti a sequestro mediante chiusura e suggellamento, colla firma anche del segretario, che redige il verbale, e dell' esercente, e se questi rifiuta di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, coll'indicazione dei motivi addotti.

Copia del verbale sarà rilasciata all' interessato, ove la richieda.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte, o soggette a putrefazione, o comunque pericolose alla pubblica salute, sarà promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la distruzione, a sensi dell'art. 151 della Legge comunale e provinciale.

Art. 74 Reg. gen. sanitario.

Art. 24.

Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L' Ufficiale sanitario potrà promuovere dal Sindaco tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.

Delle sostanze che devono essere sottoposte ad analisi saranno prelevati tre campioni, ciascuno dei quali verrà chiuso e suggellato. Un campione sarà consegnato al proprietario per sua garanzia. Se questi rifiuta tale campione, se ne terrà nota a verbale.

È fatta facoltà al proprietario, venditore o detentore, di apporre i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati.

Nel verbale redatto si indicherà il prezzo a cui è messa in vendita la merce sospetta, e l'indicazione colla quale è offerta al pubblico, il nome e domicilio della ditta da cui essa eventualmente proviene, e la data in cui fu ricevuta.

Il verbale dev'essere firmato dal funzionario municipale che procede al sequestro, dal segretario e dal proprietario, venditore o detentore della merce; in caso di rifiuto si farà menzione in verbale e del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato.

Il verbale ed i campioni prelevati verranno trasmessi all'Ufficio d'igiene, il quale invierà uno dei detti campioni al Laboratorio per l'analisi e tratterrà l'altro a disposizione dell'Autorità giudiziaria fino a procedura completa.

Per tale ricevimento ed invio l'Ufficio d'igiene dovrà tenere speciale registrazione.

Art. 75 Reg. gen. sanit.; art. 12, 13 e 14 Istruz. annesse.

Art. 25.

Le relazioni del Laboratorio devono indicare i risultati di tutti gli esami ed analisi qualitative o quantitative, non escluso quindi la natura e il grado dell'adulterazione o dell'alterazione. Spetta all'Ufficiale sanitario pronunciarsi in merito alla nocuità.

Il risultato di tutti gli esami e analisi eseguite dai Laboratori deve, dai capi di questi, essere trasmesso prontamente all'Ufficiale sanitario, il quale lo rimetterà a chi di ragione, dopo averlo munito del suo visto, e coll'aggiunta di quelle osservazioni che crederà opportune.

Il contravventore avrà diritto di ottenere dal Sindaco, a proprie spese, il certificato dei risultati dell'esame, coll'indicazione anche del metodo d'analisi.

Art. 33 Istruz. annesse.

Art. 26.

Ove dall'ispezione o dall'analisi di campioni sospetti qualsiansi risulti il fatto d'una alterazione o d'una adulterazione, come pure nel caso di denuncie di vendita di prodotti alterati, falsificati, o comunque nocivi, l'Ufficiale sanitario procederà, o farà procedere, immediatamente al prelevamento dei campioni dalla fabbrica, dal magazzino o dallo spaccio, da cui il rivenditore dichiarò di avere acquistato la merce. L'Ufficiale sanitario potrà eseguire detto prelevamento in qualunque località, purchè nel territorio del Comune, non escluse le stazioni ferroviarie, i vagoni e qualunque altro mezzo di trasporto.

Ove il luogo dichiarato di provenienza della merce fosse fuori del Comune, l'Ufficiale sanitario ne farà rapporto al Medico provinciale perchè provochi dalle competenti Autorità quei provvedimenti che sono voluti dalla legge e dai regolamenti sanitari in simili casi.

L'ispezione e rapporto preindicati dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata od all'Autorità giudiziaria il risultato dell'analisi.

Art. 17, 18 e 19 Istruz. annesse.

Art. 27

Eseguita l'analisi, l'Ufficiale sanitario, con motivata conclusione, rimette i risultati delle operazioni al Sindaco per la denuncia all'Autorità giudiziaria, o per la composizione in via amministrativa, quando siavi luogo a contravvenzione; ed in caso negativo perchè ne dia notizia all'interessato.

Quando, in seguito a dichiarazione del contravventore, siasi proceduto nei modi indicati nell'articolo precedente, e siasi riscontrato presso il provveditore una merce adulterata od insalubre, della stessa natura di quella prima sequestrata, si eseguirà il relativo sequestro e si trasmetteranno i documenti relativi ai due procedimenti al Sindaco pei conseguenti provvedimenti di legge.

Art. 21 Istruz. annesse.

Art. 28.

Il Sindaco, su parere dell'Ufficiale sanitario, potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate e dichiarate dall'Ufficio d'igiene alterate, falsificate o comunque insalubri, oppure potrà permettere l'utilizzazione di esse nei modi che saranno all'uopo indicati dai capi di laboratorio.

Art. 74 Reg. gen. san.; art. 22 Istruz. annesse.

Art. 29.

L'Autorità municipale ordinerà la pubblicazione dei nomi dei fabbricanti o dei rivenditori riconosciuti quali contravventori alle disposizioni speciali per l'igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti d'uso personale o domestico: quanto però ai rivenditori, nel solo caso siano recidivi.

Art. 23 Istruz. annesse.

Art. 30.

Al personale addetto ai servizi d'ispezione, come pure a quello addetto ai Laboratori di vigilanza igienico-sanitaria, è esteso il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Resta inoltre al personale stesso vietato:

a) di applicarsi direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetti a tale vigilanza;

b) di eseguire, per conto proprio e nell'interesse di terzi, saggi e perizie riferentisi alla vigilanza sanitaria loro affidata;

c) di comunicare ad estranei i risultati o le conclusioni delle loro operazioni.

Art. 15 Reg. sp. pei laboratori R. D. 6 luglio 1890.

CAPO IV.

Vigilanza zooiatrica. — Macello pubblico.

Art. 31.

La vigilanza zooiatrica è esercitata dal personale veterinario municipale, alla dipendenza dell'Ufficiale sanitario.

Art. 32.

Il personale veterinario municipale è diviso in due sezioni: l'una pei servizi dell'Ufficio d'igiene, l'altra pei servizi del Macello, ed all'una od all'altra di dette sezioni il personale sarà designato dalla Giunta municipale. Parte del personale veterinario addetto all'Ufficio d'igiene sarà incaricato di visitare gli animali in arrivo allo Scalo bestiame, al Mercato, nonchè di curare siano osservate, nelle località predette, tutte le norme di legge, quelle del presente regolamento e le altre speciali emanate dal Sindaco.

L'altra parte del personale veterinario, pure addetto all'Ufficio d'igiene, dovrà poi specialmente:

a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame nel Comune; controllare, pel bestiame introdotto a nudrume, i relativi certificati di origine; denunciare prontamente ogni malattia all'Ufficiale sanitario per gli opportuni provvedimenti;

b) registrare e verificare tutte le denuncie di malattie infettive degli animali, pervenute al Sindaco od all'Ufficiale sanitario, e curare l'esecuzione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento nonchè di quelle che fossero emanate dal Sindaco per arrestare la diffusione delle malattie stesse;

c) accertare, in base a denuncia d'ufficio, od a notizia altrimenti pervenuta, la causa di morte, accidentale o per malattia, degli animali;

d) esercitare un'attiva sorveglianza sull'igiene di tutte le scuderie, vaccherie e stalle, anche di sosta, nel territorio del Comune, suggerendo gli opportuni provvedimenti, con speciale riguardo alle condizioni di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

e) visitare le mandre e gregge di passaggio sul territorio comunale;

f) vigilare sugli spacci di carne, sui mercati, sugli scali, nonchè sui prodotti greggi industriali d'origine animale.

Il personale addetto al Macello dovrà specialmente attendere alle visite degli animali da macello, alla ispezione e bollatura delle carni, nonchè a tutte quelle altre mansioni che gli sono affidate dalla legge o da regolamenti.

Art. 33.

Il Macello pubblico ha un direttore, incaricato: di osservare e di far osservare le norme di legge e regolamentari, di distribuire le mansioni al personale sanitario ed amministrativo avente sede nel Macello, curandone la disciplina; di disimpegnare egli pure, compatibilmente colle sue funzioni amministrative, i servizi sanitari nello stabilimento, curando dello stesso il buon ordine; di informare l'Ufficiale sanitario, colla più scrupolosa sollecitudine, giornalmente e più volte al giorno, ove occorra, su tutto l'andamento sanitario del servizio e sui provvedimenti presi nei casi d'urgenza.

Il direttore del Macello redigerà annualmente un rapporto sull'andamento dei servizii, e sui provvedimenti adottati durante l'anno e su quelli che credesse opportuno adottare, e tal rapporto trasmetterà all'Ufficiale sanitario per la sua relazione al Sindaco.

Il direttore sarà coadiuvato dal veterinario vice-direttore, che lo sostituirà in caso d'assenza.

Art. 34.

I proprietari d'animali, il direttore della Scuola Veterinaria, i comandanti dei reggimenti di stanza nel Comune, tutti i veterinari, o chiunque altro ne abbia cognizione, sono obbligati a denunciare immediatamente all' Ufficiale sanitario tutti i casi di morte che si verificano negli animali bovini, equini, suini ed ovini, per malattie o per cause accidentali.

L'Ufficio d'igiene darà le disposizioni opportune pel trasporto dell'animale morto, il quale non potrà essere rimosso dal luogo ove la morte avvenne, se non coll'autorizzazione del personale sanitario, salve le speciali esigenze di viabilità.

Gli animali morti potranno essere sottoposti, solo nella scuola di veterinaria e nelle infermerie dei reggimenti, ad autopsia o ad altre operazioni, sotto la responsabilità dei rispettivi direttori.

Art. 35.

I proprietari che intendono introdurre mandre, gregge ed in genere gruppi di animali nel territorio comunale, ed i proprietari degli stabili dove avranno ricovero, devono notificare detto ingressso o ricovero al delegato del competente mandamento, il quale a sua volta ne renderà avvertito l'Ufficiale sanitario, perchè provveda alla prescritta visita.

CAPO V.

Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 36.

A norma dell'art. 53 della legge sanitaria 1 agosto 1907, i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti e i dentisti, che intendono esercitare nel Comune la loro professione, devono far registrare il diploma nell'Ufficio d'igiene, non più tardi di un mese dal giorno in cui hanno preso residenza nel Comune.

Gli anzidetti sanitari, anche se intendono esercitare temporaneamente la loro professione nel Comune, come pure quelli che esercitano presso i soli stranieri, devono ad ogni richiesta del Sindaco presentare i titoli voluti dalla legge per la loro abilitazione.

Nell'Ufficio d'igiene si terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 37.

È proibita l'occupazione delle vie, piazze o di qualsiasi altro spazio pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, o per vendere sostanze medicamentose od annunziate come tali, siano esse di uso interno od esterno.

Art. 38.

Tutti i farmacisti, fintantochè non sarà stabilito in Comune un servizio farmaceutico notturno, dovranno prestare i loro servizi anche di notte ad ogni chiamata.

Art. 39.

Per l'esercizio delle farmacie, per la fabbricazione e detenzione dei medicinali, per la vendita di essi anche da parte dei droghieri, per la stesa e spedizione delle ricette, per la fabbricazione, detenzione e vendita dei veleni; come pure per aprire o mantenere in esercizio nel Comune ospedali, istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, stabilimenti balneari, idroterapici o termici, si fa richiamo alle disposizioni di legge e relativi regolamenti.

TITOLO II.

Igiene delle abitazioni e del terreno

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 40.

Non sarà concesso di intraprendere nuova costruzione ed ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino accertate rispettivamente tutte le condizioni le quali valgano a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni portate dal presente regolamento, con speciale riguardo al regolare scarico delle acque meteoriche e di rifiuto.

Art. 88, 89 e 97 Reg. gen. sanit.; art. 35 Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 sull'Igiene del suolo ed abitato.

Art. 41.

Alli effetti dell'accertamento, di cui al precedente articolo, si presenterà al Sindaco domanda corredata di disegni in doppio originale, indicanti ogni occorribile elemento per stabilire che le opere progettate siano conformi, oltrechè alle prescrizioni del regolamento edilizio in vigore, anche alle prescrizioni del presente regolamento d'igiene. La stessa domanda deve quindi contenere anche notizie su tutto ciò che riguarda i pozzi o la distribuzione dell'acqua condotta, le latrine e i pozzi neri, ed il sistema d'allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo le relative norme del presente regolamento.

Il Sindaco consentirà l'esecuzione delle opere, di cui nell'artic. 40, sentito il parere della Commissione igienico-edilizia, della quale farà parte il Medico-capo, Ufficiale sanitario comunale, od un suo delegato.

Art .36 e 38 Istruz. Min. id. id.

Art. 42.

Quando trattisi di ricostruzione totale o parziale o di riforma di edifici esistenti, potrà il Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia, approvare pro-

getti di fabbrica, che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, ancorchè in essi non siano state osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente regolamento.

CAPO VII

Fondamenta degli edifici.

Art. 43.

Non è permesso di costruire nuovi edifici in un terreno che abbia servito antecedentemente come deposito d'immondezze, di letame o di altro materiale insalubre, il quale abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo di avere completamente rimosso siffatte materie nocive, almeno ad un metro dal piano del terreno circostante, e risanato il sottosuolo corrispondente, a giudizio dell'Autorità municipale.

Art. 53 Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 sull'igiene del suolo ed abitato.

Art. 44.

Se il terreno dove si deve costruire un edificio è abitualmente umido, od esposto all'invasione delle acque pei movimenti dell'acqua sotterranea, si deve munire il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere diversamente perchè l'acqua non entri nei locali sotterranei o terreni E' fatto obbligo di adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti e ad impedire le infiltrazioni di acqua nei locali terreni attraverso i muri di fondazione ed il pavimento dei locali stessi.

CAPO VIII.

Cortili, chiostrini, strade e suolo pubblico.

Art. 45.

L'area dei cortili non deve essere inferiore alla quinta parte della superficie totale delle pareti che li recingono.

Agli effetti di questa calcolazione, per le case di nuova costruzione, i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, tanto se questi lati non siano fabbricati, come se fabbricati ad altezza minore di m. 18, saranno considerati dell'altezza di m. 18, salvo computarne l'effettiva minor altezza solo quando esista, fra i confinanti, convenzione di servitù perpetua *altius non tollendi* legalmente trascritta. Se vi sono fabbricati d'altezza maggiore di m. 18 si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

Allorchè in arretrato rispetto ad uno o più lati di un cortile esistono muri di fabbrica che superino in altezza quella dei lati stessi, od anche solo ne sia presunta l'esistenza, secondo il capoverso precedente, il computo del cortile — colle norme e per gli effetti del presente articolo, — dovrà effettuarsi tanto considerandolo a sè, che immaginandolo esteso fin contro ciascuno dei detti muri di maggiore altezza.

L'area dei cortili potrà essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante, come appartenere a due o più proprietà finitime. In quest'ultimo caso i cortili confinanti potrànno, agli effetti del presente articolo, essere considerati come un unico cortile purchè ciò risulti da analoga convenzione di reciproca servitù perpetua, da stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spesa per atto pubblico da trascriversi, e coll' intervento del Comune, al quale spetterà copia legale dell'atto stesso colla prova dell'avvenuta trascrizione. Le pareti divisorie di proprietà nei cortili formati a sensi del presente alinea, quando non siano costituite da muri eccedenti l'altezza di m. 4, verranno considerati come non esistenti.

Pei cortili di forma oblunga o comunque irregolare, il Sindaco potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgano a soddisfare in equa misura alle esigenze dell'igiene.

L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

Nei cortili coperti l'altezza delle pareti si misurerà dal livello del pavimento del cortile e non da quello della copertura.

Art. 46.

È vietata qualsiasi opera di sopralzo per effetto della quale vengano a mancare od a peggiorare, se già deficienti, le condizioni regolamentari di cortili preesistenti, anche se appartenenti a diversi proprietari. L' altezza delle pareti di tali cortili, anche sui lati verso la proprietà confinante, va considerata nella sua effettiva consistenza.

Art. 47.

Il suolo dei cortili, anche nelle case già esistenti, deve essere sistemato in modo da permettere il pronto scolo delle acque impedendo altresì che queste abbiano a riversarsi sui muri di fabbrica, e deve essere pavimentato almeno in acciottolato.

Quando la superficie d'un cortile sia notevolmente superiore alla minima regolamentare, od il cortile sia regolarmente sistemato con piantagioni, la pavimentazione potrà, a giudizio del Sindaco, limitarsi ad una zona di metri 2 lungo il perimetro dei fabbricati. La disposizione retroattiva relativa all' obbligo

di pavimentazione non sarà estesa ai cortili preesistenti dell'aggregato urbano nei quali esistano piantagioni e dove, a giudizio del Sindaco, questo stato di fatto non sia causa d'inconvenienti igienici.

Art. 48.

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardino, quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relative all'area. Si potrà prescindere dal computo, ammettendo senz'altro come regolamentari i cortili aperti da un lato verso la pubblica via, semprechè la misura della loro profondità non ecceda una volta e mezza l'ampiezza del lato stesso.

Art. 49.

La concessione di coprire con invetriata un cortile per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio, od esercizi pubblici verrà data soltanto quando non vi abbiano necessario prospetto locali d'abitazione, cucine, latrine, e quando, a giudizio del Sindaco, le condizioni igieniche degli ambienti, che lo circondano, non possano aver pregiudizio pel fatto della progettata copertura.

I cortili coperti dovranno in genere essere forniti d'un'ampia lanterna rialzata a scomparti apribili o comunque foggiati in modo da permettere una sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti.

Art. 50.

Esclusivamente per la diretta illuminazione delle latrine, dei gabinetti da bagno, delle anticamere e dei corridoi di disimpegno, potrà ammettersi la costruzione di chiostrini o cavedi coll'area e coi lati non inferiori a quelli risultanti dalla seguente tabella:

Altezza media del cavedio	Area	Lato minimo
Fino a . . . . . metri 12	mq. 6	metri 2,—
Da metri 12 . . . » 18	» 8	» 2,50
» 18 . . . in più	» 10	» 3,—

L'indicazione del lato minimo è unicamente riferibile ai cavedî di forma rettangolare.

Per altre forme si ammetteranno anche lati di dimensioni minori quando però la larghezza media del cavedio non risulti inferiore alle misure prescritte pei lati minimi, o l'eventuale minore distanza fra le pareti sia compensata da maggiore ampiezza del cavedio o da altre favorevol circostanze a giudizio della Commissione igienico edilizia.

L'area dei cavedî s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza, compresa anche la gronda per la parte eccedente 0,20 di sporto.

Per la misura dei cavedî saranno applicabili le disposizioni relative ai cortili.

Art. 47 e 48 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 51.

I cavedî dovranno essere accessibili al piano del pavimento, che sarà di materia impermeabile e munito di regolari canali di scolo, in modo che vi si possano agevolmente esportare le spazzature, ed avere libera comunicazione, nella loro parte inferiore, con altri spazî aperti, oppure coi sotterranei della casa, mediante condotti della sezione di almeno 1/10 dell'area regolamentare del cavedio.

Pei cavedî saranno ammesse le coperture solamente se a vetri e quando l'area libera dell'apertura, in giro alla tettoia, alla sommità del cavedio, equivalga o superi quella regolamentare del cavedio stesso.

Art. 52.

È proibito di gettare, spandere o accumulare, anche momentaneamente, letame o immondizie di qualsiasi genere (rimondature, acque sporche, spurghi delle case, botteghe e stalle, materie di rifiuto di scavi o demolizioni ecc.) sulle strade o piazze, sui cortili e su qualsiasi altra area di terreno scoperto nella città, pubblico o privato, come anche nei fossi o canali municipali.

Tutti questi materiali dovranno essere prontamente portati fuori dall'abitato nei luoghi e depositi stabiliti od ammessi dal Sindaco.

Art. 91 Reg. gen. sanit.; art. 112-113 Istruz. id. id.

Art. 53.

È proibito scuotere o battere dalle finestre e sui pianerottoli delle scale tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti letterecci.

Questa operazione sarà permessa solo sugli appositi balconcini e sulle terrazze di copertura, ed in difetto di essi, anche nei cortili, e dove mancassero questi ultimi, dalle finestre. L'operazione stessa, quando eseguita nei cortili o dalle finestre, dovrà farsi non oltre le dieci dal 1° ottobre al 31 marzo e non oltre le otto negli altri mesi.

Allo scopo suddetto gli edificî di nuova costruzione o rifabbricati dovranno essere provvisti o di balconcini speciali o di terrazze di copertura.

Art. 54.

Lo spazzamento dei locali pubblici, dei cortili, delle strade, dovrà sempre essere fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.

CAPO IX.

Locali di abitazione e loro annessi.

Art. 55.

I muri d'ambito delle case dovranno avere spessore tale, a seconda del materiale impiegato e del sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne.

Art. 56.

Non possono costruirsi locali ad uso di abitazione, ossia dimora permanente ed abituale diurna o notturna di persone, fatta eccezione pei locali di stabilimenti industriali a termini del presente regolamento, se non in quanto misurino in pianta almeno mq. 8 ed abbiano una cubatura non inferiore a mc. 25.

I locali d'abitazione, anche nelle case preesistenti, devono essere asciutti, sufficientemente illuminati ed aereati, ed in essi non sarà tollerata la dimora permanente abituale diurna o notturna di un numero di persone sproporzionato, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, alle condizioni di capacità e di aereazione dell'ambiente.

Art. 66 Mod. Istruz. Min. Igiene suolo ed abitato.

Art. 57.

Ogni locale d'abitazione deve avere almeno una finestra che si apra direttamente all'esterno.

La superficie di diretta illuminazione ed aereazione delle finestre, indipendentemente dalla porta d'ingresso, deve di regola, raggiungere almeno 1/8 pel piano terreno ed 1/10 per gli altri piani di quella planimetrica del locale a cui servono.

Pel computo della superficie di diretta illuminazione ed aereazione, non sarà tenuto conto della parte della finestra al di sotto delli 60 cm., misurata a partire dal suolo del locale.

Art. 65 Istruz. Min. id. id.

Art. 58.

Le portinerie sono considerate come locali di abitazione, e quindi soggette alle prescrizioni relative del presente regolamento.

Art. 59

I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, vale a dire senza fessure ed a giunti ben connessi o sigillati. Anche le soffitte ed i solai morti dovranno essere pavimentati.

Art. 60.

È proibito per la costruzione dei muri fuori terra e dei muri dei sotterranei abitabili l'uso di laterizi provenienti da demolizioni e, per gli interri, l'uso di materiali inquinati o comunque malsani.

Art. 67 Istruz. Min. id. id.

Art. 61.

Nei locali di abitazione sono proibiti gli impalcati a mezz'aria, anche parziali, se di ampiezza superficiale eccedente la quarta parte di quella del locale in cui sono costruiti e quando i locali che ne risultano non soddisfacciano alle condizioni del presente regolamento.

Art. 62.

Nelle case di nuova costruzione l'altezza del piano terreno, misurata dal livello del marciapiede stradale o da quello del piano di spiccato dal suolo circostante all'intradosso del soffitto, non potrà essere minore di m. 4,50.

I locali terreni non dovranno avere altezza interna netta inferiore a m. 3,50, e quelli dei piani superiori a m. 3,30. È ammessa l'altezza di m. 3 unicamente per l'ultimo piano abitabile della casa, tanto se soffittato in piano che foggiato ad abbaino.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento al limite inferiore dei soffitti, compresi in questi i travicelli ed i plafoni od a metà saetta della volta. Pei locali a soffitto inclinato verrà considerata l'altezza media, ritenuto che l'altezza netta minima non potrà mai essere inferiore a m. 2.

Non potrà concedersi alcun sopralzo di case preesistenti se il piano immediatamente inferiore a quello che si sopralza non ha o non viene portato ad avere altezza regolamentare.

I locali sottotetto, anche se preesistenti, dovranno essere muniti di una cassa d'aria fra il plafone e la copertura dell'altezza di almeno m. 0,12.

Il Sindaco potrà dichiarare inabitabili od ingiungere, quando ve ne sia la possibilità, le opportune riforme di tutti i locali esistenti di qualsiasi piano, che non abbiano l'altezza netta di almeno m. 2,50, e ciò quando le buone condizioni igieniche degli ambienti non offrano efficace correttivo a questa deficienza. Per l'eventuale riforma per deficienza d'altezza di locali preesistenti nell'ultimo piano

di una casa, potrà venir tollerato qualche lieve sopralzo di gronda, in eccesso a quanto prescritto.

Art. 63 Istruz. Min. id. id.

Art. 63.

Quando trattasi della costruzione di ambienti, evidentemente non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, latrine, edicole, garette, rimesse e simili, per cui possa dimostrarsi l'opportunità di speciale concessione, il Sindaco potrà approvare anche progetti che importino deroghe alle norme generiche prescritte pei locali d'abitazione.

Art. 64.

Tutti i locali terreni destinati ad abitazione devono essere cantinati o con vespai direttamente arieggiati e d'altezza non minore a metri 0,60; ed il loro pavimento non deve in verun caso essere inferiore al punto più alto del piano stradale o del cortile, verso cui prospettano.

Art. 65.

Non può essere adoperato, anche nelle case già esistenti, per abitazione alcun locale che, in tutto o in parte della sua altezza, sia sotterraneo.

L'uso dei sotterranei per cucine, forni di commestibili, locali di servizio, laboratorî e simili sarà concesso quando si abbiano le seguenti condizioni:

a) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgito;

b) altezza netta minima del locale di metri 4, di cui non oltre due terzi sotto terra; o altezza netta minima di m. 3,50, di cui non più di m. 2 sotto terra e con sottostante vespaio di m. 0.50;

c) pavimento e muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo mediante materiale impermeabile;

d) superficie di diretta illuminazione ed aereazione pari ad un ottavo della superficie in pianta del locale.

I locali da forno delle panetterie e pasticcerie anche preesistenti al presente regolamento dovranno inoltre aver pavimento impermeabile e pareti a superficie liscia, impermeabile e lavabile, oppure intonacate a lucido fino all'altezza di m. 2 dal suolo e conservate sempre in buono stato.

Anche pei locali sotterranei già esistenti, che non fossero adibiti esclusivamente per uso di cantina o ripostiglio, il Sindaco potrà prescrivere che siano messi almeno in condizioni soddisfacenti d'aria e di luce, esclusa sempre la destinazione ad abitazione.

Art. 58 e 60 Istruz. Min. id. id.

Art. 66.

Tutti i locali, a qualsiasi specie di fabbricato appartengano, devono ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade o dai cortili o dai cavedî, ad eccezione dei brevi tratti di corridoio necessari al disimpegno dei locali medesimi. Anche i vani di scala devono essere bene illuminati ed aereati, ed avere le pareti liscie e di facile ripulitura.

Art. 67.

È assolutamente proibito di immettere nelle grondaie acque lorde o di lavatura domestica, provenienti dai cessi, bagni, acquai, ecc.

Art. 80 [parzialmente] Istruz. Min. id. id.

Art. 68.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine, opportunamente collocate, e precisamente una per ogni quartiere d'abitazione anche se costituito d'un solo locale. I locali destinati a dormitori per più persone od a convitti, educandati, locande e simili, anche negli edificî esistenti, avranno almeno una latrina per ogni venticinque persone, separata per gli uomini e per le donne.

Durante la costruzione di edificî il costruttore od il proprietario dovrà provvedere ad un conveniente servizio di latrine provvisorie per gli operai.

Art. 80 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 69.

Gli ambienti di latrina devono avere le dimensioni planimetriche di almeno mq. 1, col lato minimo di almeno metri 0,70.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti delle latrine, anche nelle case già esistenti, almeno fino all'altezza di metri, 2, devono essere fatti con materiale impermeabile e di facile lavatura. Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere uno spessore inferiore a metri 0,12.

Art. 70 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 70.

Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa a mezzo di finestre o lucernarii della superficie di almeno mq. 0,30, e non dovranno mai comunicare direttamente colle cucine, o con altre stanze d'abitazione.

Art. 70 e 71 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 71.

Negli stabilimenti industriali e nelle scuole, anche già esistenti, le latrine dovranno essere separate per gli uomini e per le donne, in proporzione di una latrina ogni 40 persone ed avere un'antilatrina bene illuminata ed aereata.

Art. 72 Istr. Min. id. id. per quanto riguarda la disposizione dell'interruttore idraulico.

Art. 72.

Tutti i vasi di latrina, e gli orinatoi, devono essere provvisti di chiusura idraulica permanente riconosciuta adatta dall'Autorità municipale. I vasi di latrina e gli urinatoi nelle case che scaricano nella fognatura stradale saranno dotati della quantità d'acqua che, a giudizio dell' Autorità municipale, si reputerà necessaria per le condizioni speciali della loro giacitura in relazione alla fognatura stessa.

Art. 73 Istruz. Min. id. id.

Art. 73.

Anche nelle case già esistenti, le condotture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli urinatoi, e quelle destinate a raccogliere gli scarichi degli acquai, bagni e gli scoli domestici in genere devono essere costruite con materiale riconosciuto impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici.

Art. 74.

Le condotture, di cui al precedente articolo, devono esser collocate in modo da potersi facilmente ispezionare, essere prolungate sempre in egual diametro fin sopra ai tetti delle case e lasciate a bocca completamente libera in alto. Ad ogni condottura di scarico dovrà venir accoppiato un apposito condotto a bocca libera aperta sopra il tetto della casa, per la diretta ventilazione di tutti i sifoni. La ubicazione e sopra elevazione delle condotture devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi abitati. Dove mancano le fogne stradali per lo scarico delle materie lorde, le condotture devono essere immesse in vasche impermeabili, e queste devono regolarmente essere vuotate per cura del proprietario.

Art. 75.

Ogni singolo focolare, camino, stufa, o cucina anche a gaz, sia nelle case di abitazione, che negli esercizi e stabilimenti pubblici, di nuova costruzione, deve essere fornito di una propria esclusiva gola da camino costruita con tubi o sotto

forma di canna murale impermeabile, fatta in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica, senza far percorrere la gola dallo spazzacamino. Devono poi le canne da camino essere prolungate per almeno 1 metro sopra il tetto e terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati. Sarà in facoltà del Sindaco di dettare speciali prescrizioni ed anche d'ingiungere il prolungamento delle canne o tubi oltre un metro sopra il tetto quando per le esalazioni o pel fumo ne venga danno o molestia agli edificî circostanti. Si dovrà inoltre provvedere perchè ogni gola da camino abbia nei solai sotto tetto una bocchetta di ispezione e pulitura. In casi speciali potranno permettersi camini di lamiera.

Art. 77 Istruz. Min. id. id.

Art. 76.

È vietato di conservare o porre in opera camini, stufe, fornelli e cucine, non escluse quelle a gaz, che non sieno munite di apposite canne per la eliminazione dei prodotti gazosi della combustione fuori della casa.

Art. 79 Istruz. Min. id. id.

Art. 77.

Le canne degli immondezzai — anche nelle case preesistenti — dovranno essere a parete liscia, ad angoli arrotondati e possibilmente a sezione circolare, per gettarvi le spazzature ed altre immondizie. L'immondezzaio dev'essere situato al piano terreno o in quello delle cantine, ed essere di regola costrutto colle stesse norme indicate pei letamai all'art. 81.

La canna per le immondizie dev'essere prolungata, possibilmente senza riduzione di sezione, in alto fin sopra il tetto, e munita di cappello, ed in questo caso potrà servire da esalatore. La chiusura delle bocche di gettito nei vari piani dovrà esser di metallo, a buona tenuta.

Art. 76 Istruz. Min. id. id.

Art. 78.

Quando sia dimostrata l'assoluta impossibilità di munire la casa di immondezzaio, le spazzature devono essere espertate ogni giorno nelle ore e colle norme prescritte dal Sindaco.

Art. 79.

Le scuderie, anche già esistenti, devono essere possibilmente tenute separate dai locali di abitazione.

Le scuderie, anche già esistenti, non devono mai avere comunicazioni interne coi locali abitati; devono avere impermeabile il pavimento, il soffitto e le

pareti; avere sufficiente luce ed aria diretta dall'esterno. ed essere provviste di adatta fognatura e di canne di ventilazione, da prolungarsi fino oltre il tetto.

Le rastrelliere, le mangiatoie, gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale facile ad essere lavato e disinfettato.

L'altezza delle scuderie, di nuova costruzione, non dev'essere minore di metri 3,50 misurata dal pavimento al soffitto.

Art. 74, 75 e 133 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 80.

Le rimesse, anche già esistenti, che non servono soltanto al semplice deposito di vetture e veicoli, ma anche alla pulizia di questi, devono essere provviste di scoli per le acque di lavatura.

Lo scarico degli scoli liquidi provenienti dalle scuderie e dalle rimesse deve essere provvisto di chiusura idraulica permanente.

Art. 81.

Si potrà concedere l'uso di fosse per il letame, come deposito provvisorio dello stallatico, a condizione:

a) che la fossa del letame sia costrutta con fondo e pareti impermeabili, di muratura o gettata della grossezza per la prima di metri 0,40 e per la seconda di metri 0,20, ed abbia una capacità non superiore a mc. 2,50, quando debba servire fino a 10 cavalli, ed oltre tale numero mc. 0,250 in più per ogni cavallo;

b) che, quando la fossa è costrutta nei cortili, sia contornata da un orlo di pietra sporgente non meno di 3 centimetri dal suolo, e sia coperta con imposta metallica a buona chiusura;

c) che sia provveduta di un tubo esalatore del diametro di almeno 15 cent., sporgente dal tetto in modo che le esalazioni non arrechino danno agli abitanti delle case circostanti.

A giudizio del Sindaco si potranno tollerare stalle senza fossa pel letame, ed in questo caso il letame dovrà essere esportato direttamente e ogni giorno fuori dell'abitato.

Art. 82.

La vuotatura degli immondezzai e delle letamaie nell'interno dell'abitato si eseguirà secondo le restrizioni d'orario che stabilirà la Giunta municipale e le materie estratte si dovranno portare fuori dell'abitato entro carri chiusi durante l'orario che prescriverà la Giunta stessa.

I trasporti di letame e d'ogni altra materia soggetta ad emanare esalazioni incomode e nocive devono, nell'interno dell'abitato, effettuarsi secondo le restrizioni

d'orario che stabilirà la Giunta municipale, mediante carri costrutti e caricati in modo da evitare ogni sperdimento.

Quando le materie contenute nell'immondezzaio o nella letamaia sieno in stato di putrefazione ed esalino gaz puzzolenti, si dovrà alla spazzatura, da effettuarsi sollecitamente, far precedere l'aggiunta di sostanze disinfettanti e deodoranti.

Art. 83.

Ogni edificio ad uso di abitazione deve essere in ogni sua parte costantemente mantenuto in istato di pulitezza.

CAPO X.

Fognatura domestica.

Art. 84.

I pozzi neri destinati a raccogliere gli scarichi delle acque e dei rifiuti domestici, dovranno avere i seguenti requisiti:

1° saranno perfettamente isolati dal suolo e dalle pareti del sotterraneo in modo che sia palese ogni loro filtrazione e possa sollecitamente essere riparata; non dovranno avere alcuna parete o parte di parete che serva di muro di fondazione del soprastante edifizio.

2° saranno costrutti con materiale atto ad assicurare dalla filtrazione e possibilmente posti in località conveniente al loro futuro allacciamento alla fogna stradale, ed internamente intonacati con buon cemento, se eseguiti in muratura;

3° la intercapedine fra il pozzo nero ed il sotterraneo dovrà avere la larghezza di almeno metri 0,60;

4° il sotterraneo dovrà essere costruito di buona muratura, o di gettata di cemento idraulico: avere il pavimento pure di gettata di cemento, e tanto le pareti che il pavimeto rivestito d'intonaco impermeabile e lisciato;

5° le bocche di accesso al pozzo nero ed al sotterraneo, che lo racchiude, dovranno avere il diametro di metri 0,60; o se rettangolari, il lato minimo di metri 0,50, e le aperture di mq. 0,35 al minimo;

6° dette bocche verranno coperte con chiusini di metallo o pietra posti a perfetta chiusura su telai infissi sopra buona armatura: i chiusini saranno muniti di anelli od opportuni apparecchi per essere facilmente rimossi;

7° ciascun pozzo nero dovrà essere munito, oltrechè della canna di caduta degli scarichi lordi, di un tubo di ventilazione, od esalatore, del diametro di metri 0,12 almeno, impermeabile, non comunicante con alcun altro condotto e che si innalzi fino sopra al tetto della casa;

8° il fondo dei pozzi neri dovrà essere costrutto in forma di bacino concavo e tutti gli angoli interni saranno arrotondati;

9° le bocche di estrazione dovranno essere aperte soltanto nei cortili, cavedî ed anditi di passaggio, e disposte in modo che lo spurgo possa farsi senza che le tubazioni abbiano ad essere sottese attraverso a locali chiusi destinati ad abitazione, bottega o magazzino.

Le disposizioni sopraindicate ai n. 2, 5, 6, 7 e 8 saranno applicabili anche ai pozzi neri preesistenti al presente regolamento.

Art. 88 Reg. gen. sanitario.

Art. 85.

Gli apparecchi di fogna mobile devono essere costituiti da recipienti a perfetta tenuta.

Art. 86.

Gli ambienti nei quali vengono applicate le fogne mobili, devono essere muniti di canna ventilatrice, avere il suolo e le pareti impermeabili, una ampiezza bastante a contenere due botti ed a permettere la manovra del ricambio, ed un accesso comodo.

Pei tubi di caduta si osserveranno le stesse norme stabilite per quelli di immissione nei pozzi neri, coll'aggiunta però di una valvola immediatamente al disopra della fogna, da chiudersi durante il cambio delle botti.

Per ogni tubo di caduta si avranno almeno due botti, onde poterne effettuare il ricambio.

Art. 87.

È fatto obbligo ai proprietari di case di far vuotare i pozzi neri e di far trasportare le fogne mobili prima che siano completamente pieni.

Art. 88.

Il metodo di spurgo dei pozzi neri, attualmente permesso, è quello praticato mediante botti metalliche, nelle quali sia stata previamente rarefatta l'aria.

Altri metodi di spurgo non potranno attuarsi che previa approvazione del Sindaco, e sotto l'osservanza di tutte quelle prescrizioni che il Sindaco stesso reputerà necessarie.

Art. 89.

L'orario per lo spurgo dei pozzi neri sarà fissato dalla Giunta municipale, la quale dovrà disporre venga fatto preferibilmente nelle ore notturne.

Art. 90.

I pozzi neri messi fuori d'uso per qualunque motivo dovranno essere accuratamente vuotati e disinfettati.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati non potranno essere adoperati senza previo permesso del Sindaco.

Art. 91.

Tutte le norme indicate per lo spurgo dei pozzi neri si intendono estese alla vuotatura delle cisterne, per gli scoli domestici, ed alle pozzette dei pubblici e privati orinatoi.

Art. 92.

Le materie estratte dai pozzi neri o dalle fogne mobili non potranno utilizzarsi in luoghi distanti meno di 100 metri dall'aggregato urbano.

È vietato di adoperare materie fecali per la concimazione delle ortaglie nel territorio del Comune.

Art. 93.

Tutto il materiale occorribile tanto per il trasporto d'ogni materia fetente, quanto per lo spurgo dei pozzi neri, dovrà essere presentato al collaudo ed alla visita degli incaricati municipali, in epoche e ad intervalli da stabilirsi dal Sindaco.

CAPO XI.

Abitazioni collettive e stabilimenti pubblici (teatri, scuole, locande, bagni, ecc.).

Art. 94.

I convitti, gli ospizî, le caserme, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua di molte persone, dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente regolamento per le case adibite ad abitazione.

Avranno inoltre:

a) dormitori tali che il volume d'aria assegnato ad ogni letto non sia minore di mc. 30 per gli adulti e 20 per i ragazzi e che il loro ambiente sia opportunamente ventilato;

b) locali appositi ad uso di infermeria, camere di isolamento per gli ammalati contagiosi e bagni proporzionatamente alla collettività dell'istituto.

Art. 95.

Le scuole pubbliche e private devono soddisfare a tutte le condizioni stabilite per le case di abitazione.

Nelle aule scolastiche, comprese quelle degli asili infantili:

a) la superficie del pavimento deve essere di almeno 1 mq. e la cubatura non minore di 5 mc. per ogni scolaro;

b) l'altezza non deve essere inferiore a metri 4;

c) la lunghezza non deve eccedere i metri 10, eccetto che per le aule di disegno, laboratorio e simili;

d) le pareti devono preferibilmente essere di color grigio, senza tappezzerie e ad angoli arrotondati, più rivestite fino a metri 2 dal suolo con materiale di facile ripulitura. Dove siavi pericolo d'umidità, le pareti saranno rivestite di tavolato o di materiale idrofugo fino a conveniente altezza dal pavimento in modo da impedire lo sviluppo dell'umidità stessa nei locali;

e) il pavimento deve essere d'asfalto, di lava metallica, di cemento, di legno o di altro materiale che non dia facilmente polvere;

f) le aule situate a piano terreno devono essere cantinate ed avere il pavimento sopraelevato dal suolo circostante.

Tutte le scuole, oltre le latrine prescritte dall'art. 71, devono avere orinatoi e lavatoi e le scuole per l'istruzione primaria e gli asili infantili devono avere anche dei locali per uso di bagno a doccia, e tutto ciò sufficientemente ed in ragione del numero degli scolari.

Art. 96.

Nelle aule delle scuole pubbliche e private la ventilazione deve essere sufficiente anche ad ambiente chiuso.

Il riscaldamento delle scuole deve essere fatto in modo da introdurre nelle classi aria presa dal di fuori, e provvedendo in pari tempo al ricambio dell'aria.

La temperatura delle aule, nella stagione fredda, deve essere non inferiore a 12° C e non superiore a 15° C.

Pel riscaldamento delle aule devono essere esclusi tutti quegli apparecchi nei quali l'aria possa trovarsi in contatto con pareti metalliche roventi o possa trovarsi inquinata dai prodotti della combustione.

Art. 97.

Non si possono aprire scuole, convitti, asili, educandati od altri locali destinati alla convivenza anche temporanea di molte persone, senza darne avviso, almeno 15 giorni prima, al Sindaco, il quale permetterà l'apertura dopo che l'Uf-

ficiale sanitario avrà accertato che furono adempite tutte le condizioni volute dal presente regolamento, salvo, per le scuole, anche l'osservanza dell'art. 98 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 98.

Indipendentemente dalle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di dormitori, di affittaletti e simili, deve chiederne il permesso al Sindaco, il quale lo concederà soltanto dopo visita dell'Ufficio d'igiene municipale, che accerti la salubrità dei locali, la loro ampiezza in rapporto al numero delle persone da alloggiare, e l'esistenza delle altre condizioni volute dal presente regolamento.

Art. 99.

Nelle case destinate ad uso alberghi o dormitori, oltre alle condizioni generali di pulizia e di salubrità, che vi devono essere scrupolosamente mantenute, il volume d'aria assegnata a ciascun letto non sarà minore di mc. 25, e per ogni 25 letti vi dovrà essere almeno una latrina.

Art. 100.

I teatri e gli altri luoghi, anche già esistenti, destinati a pubblici spettacoli o divertimenti o a riunioni numerose, devono essere bene aereati, se occorre anche con apparecchi di ventilazione, e provvisti, proporzionatamente alla loro ampiezza, di un numero sufficiente di porte d'entrata ed uscita, aprentesi dall'interno verso l'esterno.

Siffatti luoghi e in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone (caffè, birrarie, osterie, ecc.), saranno eziandio provvisti di orinatoi e di latrine in quantità sufficiente, poste in luogo appartato e ubicate in modo da avere aria e luce diretta a sufficienza.

I teatri saranno altresì soggetti alle norme del regolamento prefettizio.

Art. 101.

Pei convitti, ospizi e gli altri locali indicati nell'art. 94, già esistenti all'attuazione del presente regolamento, si dovrà provvedere alla loro sufficiente ventilazione e non vi si potrà tenere un numero di persone che fosse, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, sproporzionato alle condizioni di capacità e di aereazione degli ambienti.

Nelle scuole, nelle case ad uso alberghi o dormitori, già esistenti all'attuazione del presente regolamento, il numero degli scolari e delle persone che, agli

effetti dell' uso, vi sarà permesso, verrà determinato in ragione della cubatura dei locali rispettivi, seguendo all'uopo i criteri indicati nella lettera *a*) dell' art. 95 e nell' art. 99. Per dette scuole sarà inoltre applicabile il disposto dell' art. 96.

Pei locali indicati nell' art. 100, già esistenti all' attuazione del presente regolamento, si dovranno, entro due anni dell'attuazione stessa, eseguire le riforme nell' articolo medesimo indicate.

Art. 102.

Gli stabilimenti balneari e idroterapici, oltre alle norme che potranno essere imposte dalla competente Autorità, a termini dell'art. 39, devono:

a) nella loro costruzione, rispondere alle esigenze dell'edilità ed abitabilità, a norma delle disposizioni del presente regolamento;

b) far uso di acqua dichiarata salubre dall'Ufficio municipale d'igiene;

c) avere i camerini con vasche da bagno ben ventilati ed illuminati; della superficie di almeno 7 mq. e della cubatura di 18 mc. almeno, col pavimento di materiale impermeabile e liscio; le pareti intonacate con rivestimento impermeabile e liscio per l'altezza di 2 metri almeno; gli spigoli laterali e inferiori arrotondati.

È proibito l'uso delle vasche di legno o di altro materiale assorbente.

Art. 103.

È obbligatoria negli stabilimenti balneari ed idroterapici la disinfezione delle biancherie e delle coperte di lana usate pei bagni. È pure obbligatoria la disinfezione della vasca, prima del bagno, con soluzione di sublimato al 3 per mille.

Art. 104.

Le piscine e le vasche da nuoto devono essere internamente rivestite di marmo, di cemento, di mattonelle smaltate, o di vetro, senza angoli acuti. In esse deve conservarsi un attivo ricambio di acqua.

Le piscine e le vasche da nuoto devono essere frequentemente ripulite.

Art. 105.

È fatto divieto di entrare nelle piscine, nelle vasche da nuoto od in qualsiasi altro bagno collettivo (bagni turchi e russi) a persone presentanti segni di malattie cutanee.

Le piscine e le vasche da nuoto devono essere munite:

a) di spogliatoi, i quali, oltre ad avere pareti, pavimento e mobilio facilmente lavabili, dovranno essere tenuti costantemente puliti;

b) di locali per il bagno o la doccia di pulizia delle persone che devono entrare nelle piscine o nella vasca da nuoto.

CAPO XII.

Stabilimenti industriali.

Art. 106.

Sono soggetti alle speciali disposizioni di questo Capo, per quanto rispettivamente vi trovano riferimento, l'impianto e l'esercizio di qualunque industria nonchè dei laboratori in genere, pel cui normale funzionamento, tanto col sussidio di macchine, che mediante semplice lavoro manuale, si trovino simultaneamente e contemporaneamente a lavorare almeno cinque persone fuori della loro abitazione.

Art. 60 Legge sanit.; art. 89, 93 e 97 Regol. relativo.

Art. 107.

I locali, anche già esistenti, destinati ad uso di laboratorio o di stabilimento industriale, oltre ad avere le condizioni generali di salubrità stabilite dal presente regolamento pei locali d'abitazione, eccezione fatta per gli stabilimenti industriali di quanto è prescritto nell'art. 64, dovranno:

a) avere il pavimento e le pareti mantenuti costantemente in istato di pulizia, e ciò ove non osti la natura dell'industria;

b) avere almeno 10 mc. di spazio per ciascuna persona che vi sta a lavorare;

c) avere attivata una sufficiente ventilazione anche ad ambiente chiuso;

d) essere illuminati, in modo che tutti i lavoranti possano attendere al loro lavoro senza sforzo dell'organo visivo;

e) essere provvisti di acqua pura in quantità sufficiente e in condizioni tali da escludere ogni pericolo di contaminazioni per parte dei prodotti o rifiuti dell'opificio, o per altra causa qualunque;

f) nei locali di lavoro dove si ha sviluppo di polveri o di puzzolenti esalazioni, lo spazio minimo calcolato per ciascun lavorante sarà di 15 mc., e l'aria vi dovrà essere opportunamente rinnovata mediante attiva ventilazione artificiale;

g) quando poi lo sviluppo di materiale pulverulento fosse molto notevole, o fossevi emanazione di gaz deleteri, si dovrà altresì provvedere all'aspirazione rapida delle polveri o dei gaz mediante appositi apparecchi, oppure impedire il sollevamento del materiale pulverulento mantenendolo costantemente umido, e dove non sia possibile applicare tali provvedimenti, si dovrà mettere a disposizione degli operai apposito apparecchio da applicarsi al naso e alla bocca, destinato a filtrare l'aria di respirazione.

Art. 108.

Non sarà ammessa eccezione alcuna alle disposizioni generali riflettenti l'altezza, la cubatura e la superficie di diretta illuminazione degli ambienti, se non per locali d'uso affatto speciale, che escluda nel modo più assoluto ed evidente la permanenza anche temporanea di persone, oppure quando ciò sia richiesto da necessità imprescindibili dell'industria e nei limiti di tali necessità (ad es., camere d'ossidazione, refrigeranti, fotografiche, essiccatoi, soppalchi a servizio di macchine, cabine di trasformazione elettrica, e simili.)

Art. 109.

Gli stabilimenti industriali, con un contingente normale di oltre 50 operai, devono essere provvisti di un locale apposito, separato dai locali di lavoro, destinato alla refezione giornaliera. In detto locale si potranno conservare i cibi destinati alla refezione ed anche eventualmente riscaldarli.

Annesso a questo locale si troverà un lavabo con un numero sufficiente di catinelle e provvisto di sapone.

Art. 110.

In quegli stabilimenti e laboratori, anche già esistenti, dove si lavorano materiali nocivi alla salute sarà proibito agli operai di portar cibi o bevande, e di mangiare o bere nei locali di lavoro, e sarà loro dato modo di lavarsi, prima di mangiare, nel lavabo attiguo al locale apposito destinato alla refezione, di cui detti opificî devono essere provvisti.

Tali opificî saranno anche provvisti di appositi spogliatoi, separati dai locali di lavoro e divisi in doppio riparto. In detti spogliatoi gli operai riporranno i loro abiti ed uno speciale abito da lavoro, da indossare, questo, prima di entrare nei locali di lavoro. Inoltre gli operai, prima di uscire dallo stabilimento o dal laboratorio, dovranno lavarsi, usando anche liquidi disinfettanti, ove sia necessario.

Art. 111.

Per quegli operai che lavorano in stabilimenti, laboratori o riparti di essi, anche già esistenti, dove si sviluppino esalazioni nocive o sgradevoli, polveri, fuliggine, o dove in qualunque altro modo siano soggetti ad insudiciarsi, si dovrà provvedere, negli stabilimenti o laboratori stessi, anche ad un servizio giornaliero di doccie in numero proporzionato a quello dei suindicati operai.

Art. 112.

Presso tutti gli stabilimenti industriali e laboratori, anche già esistenti, nei quali gli operai vanno soggetti a pericoli d'infortuni, di asfissia, di avvelenamento acuto, ecc., devono essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure, di cui la scienza e l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità, per proteggere la salute di chi lavora.

In tutti gli stabilimenti industriali dovrà inoltre trovarsi il necessario pei soccorsi d'urgenza.

Le istruzioni sui soccorsi d'urgenza saranno stampate ed affisse nei locali di lavoro.

Art. 113.

Spetta al Sindaco vigilare, per mezzo dell' Ufficiale sanitario, su quanto può avere rapporto collo stato di salute degli operai addetti a stabilimenti industriali e laboratorî, non che di curare l'osservanza di ogni disposizione di legge sul lavoro, specialmente su quello delle donne e dei fanciulli.

Art. 114.

Per ciò che riguarda la disposizione dell'art. 109 agli stabilimenti preesistenti, il Sindaco, ove sia constatata l'assoluta impossibilità d'applicarlo integralmente, concederà dilazioni e temperamenti opportuni, scostandosi per altro il meno possibile da quanto prescritto nell'articolo stesso.

CAPO XIII.

Costruzione e abitabilità delle case rurali e dei loro annessi.

Art. 115.

Saranno soggette alle prescrizioni di questo Capo esclusivamente le costruzioni rurali, le quali servano all'abitazione temporanea e permanente dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione dei prodotti agricoli alimentari.

Art. 89 e 97 Regol. gen. sanit.; art. 114 Istruzioni Min.

Art. 116.

Il terreno per la costruzione di una casa rurale, oltre quanto stabilito all'articolo 43, dev'essere asciutto, ed ove sia necessario, il sottosuolo della casa deve essere munito di drenaggio, in modo che il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quello delle stalle si trovi almeno a m. 0,50 al disopra del livello massimo dell'acqua del sottosuolo.

Qualora le sopraindicate cautele non riuscissero sufficienti allo scopo, è in

facoltà del Sindaco imporre come condizione di abitabilità ulteriori provvedimenti atti ad impedire il diffondersi dell'umidità.

Il pavimento dovrà essere impermeabile.

Art. 117.

Il piano di costruzione delle case rurali dev'essere elevato almeno di metri 0,50 sul piano circostante della campagna, e di metri 1 almeno sul livello più alto a cui possano giungere i corsi d'acqua, adiacenti alla casa.

Art. 117 e 118 Istruz. Min. id. id.

Art. 118.

I cortili, le aie, gli orti, o i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente, in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. In ogni casa rurale, anche già esistente, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa.

Art. 117 Istruz. Min. id. id.

Art. 119.

Le pareti di tutti i locali di abitazione devono essere intonacate.

Pei locali di abitazione, tanto di nuova costruzione che preesistenti all'attuazione del presente regolamento, saranno rispettivamente applicate le disposizioni degli art. 55 e 56.

Pei locali di nuova costruzione dovrà altresì applicarsi l'art. 57.

Le camere d'abitazione situate immediatamente sotto il tetto devono essere soffittate, per le case preesistenti, entro il termine di tre anni, in modo siavi una cassa d'aria per moderare gli effetti delle temperature esterne.

È ammesso come provvedimento equivalente l'intavellatura del tetto con tavelloni forati.

Nelle zone di malaria espressamente designate dal Prefetto, si dovranno munire le finestre e la porta di casa di difesa meccanica (reti metalliche) anche nelle case preesistenti. I luoghi di deposito e di conservazione dei cereali, delle farine e del pane devono essere asciutti, bene aereati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed imbiancati.

Pel pernottamento degli operai avventizî il dormitorio pei maschi deve essere separato da quello per le femmine.

Tali dormitorî dovranno rispondere alle norme d'igiene ed anche a ricovero provvisorio non potranno mai essere usati locali sotterranei.

Art. 120.

Nell'interno della casa ogni focolare deve avere una apposita canna per il fumo che si prolunghi sopra il tetto e termini con un fumaiuolo dell'altezza di m. 1 e deve essere munito di cappa, per le case preesistenti, entro il termine di tre anni.

Art. 121.

Ogni casa rurale, anche già esistente, deve avere un numero di latrine nella proporzione di almeno una ogni dieci locali, ed un numero sufficiente di acquai.

Le latrine, anche già esistenti, devono avere le canne di scarico impermeabili che immettano in pozzi neri oppure, ma ciò soltanto a giudizio del Sindaco, in corsi di acqua continui non serventi ad uso domestico: dovranno pure essere provviste di una finestra di luce non minore di mq. 0,60, che si apra verso l'esterno; non essere in comunicazione diretta nè colla cucina nè colle camere da letto ed essere munite di tappo, se aderenti al fabbricato.

Art. 126 Istruz. Min. id. id.

Art. 122.

Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case già esistenti, deve essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 128 mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 123.

I pozzi neri anche già esistenti devono essere costruiti all'esterno dei locali d'abitazione ed avere un'altezza interna non minore di metri 2 quando la natura del sottosuolo lo consenta, essere costrutti con pareti e fondo impermeabili, di conveniente spessore, a fondo concavo, con angoli arrotondati e colla bocca d'estrazione del diametro di metri 0,60 ritenendosi, per la vuotatura, permesso anche l'uso dei truogoli e delle secchie, con quelle cautele che verranno prescritte dall'Autorità municipale.

Qualora il pozzo nero avesse l'altezza interna minore di metri 2, dovrà avere due bocche d'estrazione.

Art. 124.

Ogni casa d'abitazione, anche già esistente, deve essere provvista di acqua potabile salubre a giudizio dell'Autorità comunale.

I pozzi per l'acqua devono essere costrutti secondo le norme indicate nell'art. 148 del presente regolamento.

Art. 125.

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, anche già esistenti, se formano corpo colla casa d'abitazione, non devono essere in comunicazione diretta cogli ambienti abitati, ma esserne separati con muri di sufficiente spessore e con soffitti impermeabili.

È ammessa un'eccezione pei piccoli pollai quando, pur avendo comunicazione diretta colle abitazioni, sono costrutti in guisa da non dare luogo a trasmissione di esalazioni nell'interno della casa.

Art. 131 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 126.

Le stalle devono essere ampie, con altezza dal pavimento al soffitto non minore di metri 3 e sufficientemente illuminate e ventilate, occorrendo, anche a mezzo di camini di ventilazione, devono avere una cubatura di almeno 12 mc. per ogni capo di bestiame grosso e 6 mc. per ogni capo di bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle, anche di quelle già esistenti, dev'essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e provvisto degli scoli necessari i quali dovranno immettere in pozzetti impermeabili, muniti di chiusura idraulica.

Le pareti devono essere intonacate. Il soffitto, le rastrelliere e le mangiatoie devono essere fatte in modo da potersi facilmente pulire e disinfettare.

Le stalle già esistenti potranno essere adibite soltanto per quel numero di capi di bestiame, di cui risulteranno capaci, in ragione della cubatura unitaria come sopra prescritta e nel termine di tre anni dovranno essere ridotte ad avere le misure di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni cascinale, anche già esistente, dovrà essere provvisto di opportuni abbeveratoi alimentati con acqua salubre. Le acque residue non devono ritornare in corsi d'acqua utilizzati per lo stesso scopo.

È vietato di utilizzare le stalle, anche se già esistenti, come locali di dimora permanente, fatta eccezione per le persone che vi devono assolutamente essere addette per ragioni di servizio.

Art. 132 Istruz. Min. id. id.

Art. 127.

Le concimaie nei cascinali dovranno essere costrutte col fondo e le pareti impermeabili e tenute lontane almeno 20 metri dalle abitazioni e dai pozzi d'acqua potabile, munendole di pozzo pure impermeabile per la raccolta dei liquidi scolanti.

Nei cascinali già esistenti la riforma delle concimaie, come è qui sopra indicato, dovrà essere compita entro il termine di tre anni.

Art. 128.

I mucchi di letame, anche nei cascinali già esistenti, saranno permessi solamente in aperta campagna ed a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione e dai pozzi di acqua potabile.

Art. 135 Mod. Istruzioni Min. id. id.

Art. 129.

L'Ufficio d'igiene provvederà, mediante ispezioni, ad accertare che negli edificii rurali già esistenti vengano osservate tutte le prescrizioni anche per essi dettate nel presente Capo. Il verbale delle ispezioni sarà trasmesso al Sindaco ed in copia al Prefetto, affinchè le Autorità stesse provvedano a norma dei casi, a sensi dell'art. 105 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466. Tale ispezione dovrà essere ripetuta una volta almeno ogni triennio.

CAPO XIV.

Visita agli edifici in costruzione. — Permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione.

Art. 130.

Nessun fabbricato nuovo, o sostanzialmente modificato, può essere occupato o rioccupato, totalmente o parzialmente, se non dietro licenza del Sindaco, dopo che il fabbricato stesso sia stato visitato dagli incaricati del Municipio, riconosciuto conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni edilizie vigenti e dichiarato idoneo nei riguardi dell'igiene dall'Ufficiale sanitario.

Le visite d'ufficio alle fabbriche nuove o riformate hanno luogo in tre distinti periodi e sempre dietro domanda del proprietario, o chi per esso.

La *prima* visita verrà praticata quando chi costruisce o riforma sostanzialmente una casa, o parte di casa, abbia ultimato la costruzione dei muri greggi (in rustico), del tetto, delle volte di cantina, delle scale e delle impalcature fra piano e piano. Non potrà applicarsi l'intonaco alle pareti interne dei muri greggi se non dopo trascorsi due mesi dalla prima visita.

La *seconda* visita verra praticata a fabbrica pressochè ultimata, quando cioè siano condotte perfettamente a termine le opere in civile, i pavimenti, purchè non di legno, posati in malta, le plafonature e gli intonaci interni. All'atto della seconda visita, o con apposita visita straordinaria, o supplettiva, da richiedere prima della terza visita, dovranno venire ispezionate:

a) la posa in opera di tutte indistintamente le condotte di scarico della casa, incluse le pluviali, ed il loro allacciamento alla condotta stradale;

b) i pozzi neri, quando non esista fogna nella strada.

Tutte le condotte suddette dovranno essere lasciate scoperte o facilmente scopribili in modo che possano essere ispezionate in ogni loro parte e possa provarsene la tenuta anche ai gaz.

La *terza* visita avrà luogo quando siano trascorsi almeno nove mesi dalla prima e tre dalla seconda per la constatazione del buon asciugamento dell'edificio. All'atto della terza visita devono constatarsi in opera, e corrispondenti alle prescrizioni regolamentari, tutti gli apparecchi di latrina, lavandino, bagni, le condotte del gas e dell'acqua potabile.

Il Sindaco potrà inoltre far ripetere, tutte le volte che lo crederà necessario, la visita delle case in costruzione, per invigilare la osservanza dei regolamenti municipali.

Art. 39 Mod. Legge sanitaria; art. 89 Reg. relativo; art 137, 138 e 139 Mod. Istruz. Min. id. id.

Art. 131.

Potrà essere fatta eccezione, ai termini, a giudizio del Sindaco, segnatamente:

a) per le costruzioni prevalentemente in legno e metallo, e per quelle destinate esclusivamente a stabilimenti industriali;

b) pei tipi di fabbricato i quali escludano affatto l'uso di abitazione o di soggiorno prolungato;

c) pei sopralzi di un solo piano.

Art. 132.

Quando dalla visita dell'Ufficio d'igiene non risulti sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita di abitabilità sarà ripetuta, sempre dietro richiesta, dopo non meno di un mese.

Art. 133.

Nel caso di esecuzione di opere le quali non corrispondano alle prescrizioni dei regolamenti ed ai progetti approvati, il Sindaco potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di ulteriori provvedimenti.

È in facoltà del Sindaco di ordinare e far eseguire lo sgombro delle case che venissero abitate senza licenza, e di assoggettare a procedimento chi dà facoltà di abitare od abita locali costrutti, o modificati, a sensi dell'art. 130, prima che questi sieno stati dichiarati abitabili.

Art. 134.

Il rifiuto del Sindaco d'autorizzare che una casa di nuova costruzione, od in parte rifatta, sia abitata dovrà essere, pe mezzo di agenti municipali, notificato agli interessati.

Costoro, salvo il disposto dell'art. 1 n. 5 della legge 1° maggio 1890, potranno, entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del Sindaco, ricorrere al Prefetto.

Art. 99 Reg. gen. sanitario.

CAPO XV.

Demolizioni degli edifici.

Art. 135.

Prima di qualsiasi demolizione si dovrà procedere al vuotamento e pulitura di tutti i pozzi neri, smaltitoi, fognature particolari e canalizzazioni sotterranee, osservando le norme indicate dal presente regolamento.

Durante la demolizione si dovrà evitare il polverio con opportuni mezzi.

CAPO XVI.

Industrie, fabbriche, depositi insalubri o molesti.

Art. 136.

A termini dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, ed in base all'elenco delle industrie insalubri, compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, la Giunta municipale, a richiesta dell' Ufficiale sanitario, procederà alla classificazione degli stabilimenti industriali e depositi in attività d'esercizio nel Comune e determinerà di caso in caso, sentito l'Ufficiale sanitario, se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni, e se per gli altri siano adottate cautele speciali, necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

L'accertamento, fatto dalla Giunta municipale, della classe cui appartiene uno stabilimento o deposito deve essere, a mezzo di agenti del Comune, notificato al proprietario.

Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al Prefetto, il quale deciderà, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

Art. 137.

Chiunque intende aprire manifatture e fabbriche o istituire depositi compresi nell'elenco suindicato delle industrie insalubri dovrà darne avviso al Prefetto e la Giunta municipale, in seguito a relativa comunicazione, stabilirà, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario, a quale classe la manifattura, la fabbrica ed il deposito appartengono, e se sono state osservate le disposizioni di legge.

Art. 105 Reg. gen. sanitario.

Art. 138.

Spetta alla Giunta municipale, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria o manifattura iscritta alla prima classe, quando l'Ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciale cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

Art. 104 Reg. gen. sanitario.

Art. 139.

Spetta alla Giunta municipale, sovra proposta dell'Ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura delle manifatture e fabbriche e l' allontanamento dei deposi-

ti, salvi il disposto dell'articolo precitato, e nei casi d'urgenza, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 151 della legge comunale.

Contro tale ordine è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, nei modi di legge.

Art. 140.

Non è permesso allevare o tenere bestie bovine, maiali, capre, pecore ed altri animali di specie consimili, se non negli edifici colonici posti in aperta campagna.

Il Sindaco potrà rilasciare speciale permesso per tenere poche capre, pecore, vacche od asine lattifere, destinate alla vaccinazione, all'allattamento, a scopo terapeutico o per ragioni scientifiche, dietro visita dell'Ufficiale sanitario, il quale accerti che la stalla è nelle condizioni igieniche volute dal regolamento.

È vietato di tenere case di cura zooiatrica, o stazioni di allevamento o depositi di cani, gatti e conigli, cavie, polli ed altri animali, senza il permesso del Sindaco, il quale potrà concederlo dopo che l'Ufficiale sanitario avrà riferito che tali esercizi od industrie o depositi possono funzionare nelle condizioni volute dall'igiene e senza recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine.

Art. 141.

Nei luoghi abitati, anche dove esistono filande da seta, sono vietati gli ammassi di crisalidi.

I magazzini di bozzoli e cascami potranno essere tollerati nell'abitato, purchè, a giudizio della Giunta municipale, offrano le necessarie garanzie per la salute del vicinato.

Art. 142.

Non si possono stabilire nel Comune, neppure nella zona rurale di esso, depositi di materie fecali, a scopo agricoloo commerciale, se non alle seguenti condizioni:

a) il deposito dovrà essere chiuso con muro di cinta;

b) il muro dovrà distare almeno 400 metri dall'aggregato urbano ed almeno 100 metri dalle strade pubbliche e da altre proprietà, e su questa ultima zona di rispetto sarà vietata la fabbricazione di edifici destinati a permanenza di persone;

c) le materie fecali dovranno raccogliersi in serbatoi coperti e costrutti con fondo e pareti impermeabili;

d) l'immissione delle materie nei serbatoi e l'estrazione di esse dovranno essere fatte con mezzi atti ad evitarne lo spandimento.

Art. 143.

Salvo quanto è stabilito agli art. 127 e 128, è vietato tenere ammassi di concime, di spazzature o di altre materie facili a fermentare e putrefare, se non alla distanza di almeno 400 metri dalle abitazioni agglomerate e di 100 metri da ogni abitazione isolata o strada pubblica.

Art. 144.

Gli stabilimenti per la rarefazione dell'aria nelle botti di spurgo dei pozzi neri non sono permessi, se non in località distanti almeno 50 metri dalle strade pubbliche e da altre proprietà, e devono essere chiusi con cinta di muro o di legno.

Essi non potranno funzionare che con metodi previamente approvati dall'Ufficio d'igiene.

I depositi dei truogoli e recipienti n genere pel trasporto delle materie fecali non potranno essere tenuti che in località ed ambienti riconosciuti adatti dal Sindaco.

Art. 145.

La macerazione delle fibre tessili è permessa soltanto nella zona rurale del Comune, e purchè fatta ad una distanza di almeno 200 m. dalle case e di 100 metri dalle pubbliche vie, dai pozzi e da altri serbatoi o canali d'acqua potabile, e su progetto da approvarsi dal Sindaco.

Art. 37 Legge sanitaria.

CAPO XVII.

Acqua condotta — Acque potabili, fontane, pozzi, lavatoi, acque superficiali e cave.

Art. 146.

L'Ufficio d'igiene municipale dovrà continuamente vigilare sulle condizioni dell'acqua condotta in città facendone eseguire giornalmente l'esame batteriologico, ogni mese un'analisi chimica sommaria ed ogni semestre un'analisi completa.

Queste analisi dovranno essere praticate su campioni prelevati ai singoli impianti dell'estrazione dell'acqua potabile e su campioni tolti dalla condottura.

Ogni sospetto o constatata alterazione di quest'acqua sarà immediatamente denunciata dall'Ufficiale sanitario al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Art. 147.

Nessuna casa può essere dichiarata abitabile, o data in affitto, in tutto o in parte se non è fornita di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'igiene municipale e distribuita in misura proporzionale al numero dei locali abitati.

Art. 69 lettera *e* Legge sanitaria.

Art. 148.

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico devono:

a) penetrare a profondità tale da dare acqua dichiarata salubre dal Laboratorio municipale;

b) essere costrutti per modo che la canna dell'estrazione dell'acqua sia impermeabile;

c) essere inaccessibili alle acque piovane o ad altri scoli;

d) essere lontani possibilmente 10 metri, e non mai meno di 6, dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie, salvo quanto stabilito dagli articoli 127 e 128;

e) essere sempre chiusi alla loro bocca e muniti di pompa per la presa dell'acqua.

Art. 90 e 81 Istruz. id. id.

Art. 149.

Quando un pozzo venga abbandonato, deve essere riempito con sabbia e ghiaia fino al livello del suolo e chiuso in modo da non servire all'immissione di materie luride.

Art. 93 Istruz. Min. id. id.

Art. 150.

Quando l'acqua di un pozzo, in seguito alle analisi eseguite nel Laboratorio municipale, sia stata dichiarata insalubre dall'Ufficiale sanitario, il Sindaco ordinerà la chiusura del pozzo in modo che non se ne possa estrarre acqua per alcun uso.

Sarà però concesso al proprietario di eseguire a proprie spese, ed entro gli opportuni termini prestabiliti dal Sindaco, tutte le opere necessarie a rendere salubre l'acqua.

Art. 151.

Nella distribuzione dell'acqua potabile è vietato l'impiego di vasche o serbatoi.

Serbatoi o vasche potranno essere permessi quando l'acqua debba soltanto servire ad usi industriali, a bagni o latrine.

Art. 152.

I tubi che conducono l'acqua potabile nell'interno delle case devono:

a) essere di ferro zincato o di altro metallo riconosciuto idoneo dall'Ufficio municipale di igiene;

b) essere collocati in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti.

Art. 153.

È vietato inquinare in qualsiasi modo l'acque delle condotture, delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi d'acqua potabile e della falda acquifera sotterranea.

Art. 44 Legge sanitaria.

Art. 154.

È proibito lavare biancheria ed altri indumenti in acque luride o comunque inquinate.

Art. 155.

Gli ospedali e le case di cura dovranno provvedere con lavanderia propria, alla lavatura della biancheria, salvo il disposto del 2° capoverso dell'art. 288.

Art. 156.

È proibito cagionare ristagno di acqua superficiale, invasandola in fosse, o ponendo ostacolo con altre opere al suo corso, od ostruendo aperture di scarico.

Ove però per scopi agricoli ed industriali sia necessario produrre invaso o rigurgito nei canali, si dovranno adottare provvedimenti atti ad impedire impaludamenti nocivi alla pubblica salute.

Art. 89 Reg. gen. sanitario.

Art. 157.

Le fosse con acqua stagnante, dipendenti da scavi o da altre cause, se in luoghi lontani meno di 200 metri dall'abitato o dalle pubbliche strade devono essre prosciugate, o riempite, a cura dei proprietari, con materiali che non producano l'inquinamento degli strati acquiferi.

Art. 158.

È vietato aprire ed esercitare cave di ghiaia e di sabbia nel territorio del Comune senza permesso del Sindaco. L'apertura di tali cave non sarà concessa che ad una distanza minima di metri 200 dall'aggregato urbano e sempre almeno di 200 metri al di là della strada di circonvallazione stabilita dal piano regolatore.

È vietato bagnarsi nell'acqua di dette cave.

In dette cave è rigorosamente vietato versare materiale contenente immondizie di qualsiasi natura e provenienza.

CAPO XVIII.

Immissione di scoli, di acque luride e di residui solidi nei corsi d'acqua.

Art. 159.

È vietato immettere nel sottosuolo gli scoli e le acque di rifiuto di qualsiasi specie.

Quando queste non possano essere immesse nella fognatura, potrà permettersene la immissione nei corsi d'acqua superficiali designati dal Sindaco, il quale potrà nei singoli casi prescrivere le opportune depurazioni per quanto sia praticamente possibile.

Art. 160.

È assolutamente vietata la immissione nei corsi d'acqua di residui solidi di ogni genere.

CAPO XIX.

Risaie.

Art. 161.

La coltivazione del riso, nei luoghi e nei casi nei quali non è vietata, è disciplinata dalle disposizioni del titolo IV della legge 1° agosto 1907 e dai regolamenti generali e speciali che a questa si riferiscono.

CAPO XX.

Ispezione alle case abitate, istituti, stabilimenti industriali, fabbriche, alberghi, ecc. dichiarazione di inabilità e di chiusura.

Art. 162.

Il Sindaco potrà fare eseguire dal personale tecnico sanitario ispezioni alle case abitate, di qualsiasi specie e destinazione, per riconoscere se corrispondano alle prescrizioni della legge sull' igiene e sanità pubblica, del regolamento per l'applicazione della stessa e del regolamento presente.

Qualora le case predette fossero giudicate in tutto o in parte insalubri e non si potessero attuarvi miglioramenti, oppure i proprietari si rifiutassero di attuarli nel termine all'uopo loro prefisso, si procederà, se del caso, contro i contravventori in base al presente regolamento, e le case stesse saranno dal Sindaco, in tutto od in parte, dichiarate inabitabili e fatte chiudere a sensi dell'art. 71 della legge sanitaria, 1 agosto 1907.

Art. 139 e 141 Istruz. Minist. id. id.

Art. 163.

Per cura dell'Ufficio d'igiene municipale saranno fatte frequenti ispezioni tecnico-sanitarie ai convitti, ospedali, asili, scuole pubbliche e private, stabilimenti di beneficenza, teatri, luoghi di pubblico divertimento, stabilimenti industriali, dormitori, alberghi, caffè, osterie, trattorie, fabbriche e depositi insalubri o pericolosi, e simili.

Quando i proprietari, conduttori o direttori non ottemperassero per gli istituti, stabilimenti, esercizi preindicati, alle disposizioni del presente regolamento che rispettivamente li riguardano, entro il termine che sarà loro prefisso: e quando, per le fabbriche e depositi insalubri, non attuassero, nel termine all'uopo loro ingiunto, le migliorie e cautele, di cui agli art. 138 e 139; in tali evenienze, oltre alle pene sancite pei contravventori dal presente regolamento, potrà il Sindaco ordinare l'immediata chiusura degli istituti, stabilimenti ed esercizi medesimi, e potrà la Giunta, a termini dell'art. 139, ordinare la chiusura e l'allontanamento delle fabbriche e depositi insalubri o pericolosi: e ciò sempre senza pregiudizio delle altre facoltà accordate al Sindaco dall'art. 151 della legge comunale.

TITOLO III.

Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico

CAPO XXI.

Disposizioni generali.

Art. 164.

Qualunque sostanza destinata a cibo o bevanda, è soggetta a vigilanza sanitaria, a termine di legge.

L'Ufficio d'igiene eserciterà una continua sorveglianza sulle derrate alimentari e bevande; sui luoghi di deposito e vendita, anche se ambulante, di esse; sulla loro introduzione, a scopo di commercio, nel territorio del Comune ed in qualsiasi luogo essa segua, non escluse le stazioni ferroviarie, nonchè sui vasi e strumenti destinati alla preparazione, custodia e smercio.

Art. 165.

A norma dell'art. 114 della legge sanitaria nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare, pure come compenso ai propri dipendenti, qualsiasi sostanza, destinata a cibo o bevanda, guasta, anche con segni di decomposizione solo incipiente, adulterata, infetta ed in genere tale che possa riuscire comunque nociva od insalubre

Art. 166.

Si considerano *adulterati*. anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione colla quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati spogliati in parte delle proprie materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale.

La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subìte.

Art. 167.

È proibito fabbricare, vendere o ritenere per vendere, sostanze alimentari in forma eguale od analoga ad oggetti di uso comune, coi quali possono perciò essere scambiate per inavvertenza, così da derivarne pericolo o danno.

Art. 5 Reg. sp. per la vigilanza igienica degli alimenti, ecc., 3 agosto 1890.

Art. 168.

A norma dell'art. 60 codice penale, le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono applicabili, per ciò che riguarda il deposito, la somministrazione, la distribuzione e l'uso di sostanze destinate a cibo o bevanda, anche ai direttori o amministratori di società cooperative, ed altre, di ospedali, di case di ricovero, di alberghi, di convitti, di case dove si tiene pensione, di stabilimenti industriali e d'altri istituti.

Art. 169.

Non potranno essere adibiti per vendita, per lavorazione, per cottura o per deposito di generi alimentari, i locali nei quali trovisi bocca di estrazione di pozzo nero o bocchetta d'ispezione della fognatura.

CAPO XXII.

Alimenti d'origine animale.

SEZIONE I.

Carni di animali da macello.

Si considerano come carni di animali da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovini, ovini, suini, ed equini.

Art. 6 Reg. sp. id. id.

Art. 171.

È assolutamente vietato macellare in Comune animali bovini, ovini, suini ed equini, se non nel Macello municipale, salvo il disposto degli art. 172 e 174.

I servizi del Macello municipale sono disciplinati da speciale regolamento.

Art. 172.

Sarà concessa la macellazione, a domicilio, dei maiali ed ovini, a tutti i privati abitanti nella zona rurale del Comune, purchè detti animali abbiano da servire ad esclusivo uso della famiglia.

Per ottenere tale concessione, dovrà farsi domanda all'Ufficio d'igiene municipale, almeno 24 ore prima della macellazione, versando l'importo della tassa di macellazione e di dazio e della trasferta del veterinario, incaricato di eseguire la visita sanitaria all'animale vivo, e dopo la macellazione, alle carni di esso.

Art. 173.

Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini, destinati all'alimentazione, devono essere sottoposti, prima della macellazione, ad una visita per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e le condizioni di salute. Le carni di detti animali non potranno mai essere ammesse a libero commercio, se prima non furono ispezionate dai veterinari municipali, ed all'uopo bollate.

Art. 15 e 35 Reg. sp. id. id.

Art. 174.

Sarà omessa la visita ad animale vivo, e sarà permessa l'uccisione anche fuori del Macello municipale, nei casi di fratture o di lesioni accidentali gravi, che rendano necessario di uccidere subito l'animale. Nei casi di malattie invece il proprietario dell'animale dovrà dare avviso all'Ufficio d'igiene prima di procedere alla macellazione. In ogni caso però un veterinario d'ufficio sarà incaricato di verificare se era giustificata l'immediata macellazione dell'animale.

Art. 17 Reg. sp. id. id.

Art. 175.

Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, i suini e gli ovini che non abbiano raggiunto un'età od uno sviluppo fisico tale da assicurare un conveniente valore nutritivo delle loro carni. Di regola non sarà permessa la macellazione ad un'età inferiore ad un mese pei bovini e suini ed a 20 giorni per gli ovini. Sono del pari esclusi dalla macellazione gli animali marantici.

Art. 18 Reg. sp. id. id.

Art. 176.

Non potranno essere usate a scopo alimentare le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo farcinose, da carbonchio o da altra malattia contagiosa per l'uomo. Esse dovranno sempre essere interamente distrutte nell'apposita sardigna e colle cautele che saranno prescritte dal Sindaco.

Art. 110 Reg. sanitario 3 febbraio 1901

Art. 177.

Non potranno essere usufruite che a scopo industriale, non mai alimentare, le carni degli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi di viaggio; quelle degli animali colpiti da febbre puerperale, da metro-peritonite, da pioemia, da setticoemia, da saproemia, da tetano, da itterizia grave, da cachessia itteroverminosa, da cancro e sarcoma diffuso. da difterite, da mal rossino, da pneumoenterite e colera (suini), da trichina, da panicatura grave, da tubercolosi ed actinomicosi diffuse, da idropisia, da affezioni gravi dei reni, da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico ed ammoniemico del sangue, nonchè le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamento e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti.

Art. 110 Reg. sanitario id. id.

Art. 178.

Potranno essere utilizzati a scopo alimentare, se siano riconosciuti a ciò adatti da visita sanitaria, gli animali affetti da afta epizootica, pleuro-polmonite essudativa, vaiolo ovino, agalassia, (pecore), i quali siano stati uccisi per ordine del veterinario; nonchè gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, fulmine, ecc.

Le carni degli animali preindicati, al pari di quelle di animali che siano stati alimentati con fieno greco (trigonella) o con panelli rancidi di colza o con altra sostanza non medicantesa, per cui abbiano acquistato cattivo odore e sapore, saranno vendute negli spacci con bollatura speciale.

Art. 110 Reg. sanitario id. id.

Art. 179.

Le carni dei suini e bovini affetti da panicatura leggiera non potranno essere messe in commercio ad uso alimentare se non previa cottura prolungata da eseguirsi in locali adatti nel pubblico Macello, sotto la sorveglianza dei veterinari.

Art. 110 Reg. sanitario id. id.

Art. 180.

In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscano colpiti, in modo del tutto circoscritto da una malattia o da parassiti, saranno distrutti in totalità nell'apposita sardigna, previa abbondante aspersione con petrolio, con acido fenico o con altre sostanze congeneri, a cura del veterinario municipale. Potrà però permettersi l'uso alimentare delle rimanenti carni.

Art. 110 Regol. sanit. id id.

Art. 181.

Saranno ammesse al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione.

Però nei casi che la malattia, pur essendo limitata ad un organo, si riscontrasse in esso grave e diffusa, le carni non potranno essere destinate ad uso alimentare se non previa sterilizzazione nell'apposito apparecchio o previa bollitura prolungata per non meno di mezz'ora, da praticarsi nel Macello, sotto la sorveglianza del veterinario municipale e dopo distaccate le parti malate, nonchè i visceri, che saranno in totalità distrutti.

Art. 111 Reg. sanitario id. id.

Art. 182.

Lo stesso trattamento di sterilizzazione dovranno subire le carni degli animali uccisi non oltre una settimana dopo essere stati morsicati da animali affetti o sospetti da rabbia, previa eliminazione e distruzione della parte morsicata.

Art. 157 Reg. sanitario id. id.

Art. 183.

Per la macellazione degli animali si adotteranno quei metodi che saranno riconosciuti più atti ad ottenere una istantanea morte dell'animale.

Art. 33 Reg. sp. 3 agosto 1890.

Art. 184.

L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo allo scopo di facilitare il distacco della pelle non può farsi che con mezzi meccanici e con aria filtrata attraverso a bambagia; così pure il gonfiamento dei polmoni.

Art. 34 Reg. sp. id. id.

Art. 185.

Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, se ne potranno staccare la testa ed i visceri addominali, ad eccezione del fegato, ma non si potranno portarli altrove prima della visita sanitaria.

Fegato e visceri della cavità toracica devono restare in sito, fino a visita fatta, dopo di che seguirà la relativa bollatura.

Se tale disposizione non è osservata, l'animale non sarà ammesso all'uso alimentare.

Art. 35 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 186.

Le carni ed i visceri ammessi al consumo dovranno essere marcati in più parti con un timbro a patina, o ad altro sistema, che il Sindaco credesse di adottare. Il detto timbro avrà forma diversa secondo la specie e la qualità della carne, e porterà la lettera *M* per le carni di bue, manzo e vitello, la lettera *S* per le carni di toro, vacca, e civetto, la lettera *E* per le carni di cavallo, asino e mulo, la lettera *P* per i suini, e la lettera *O* per gli ovini.

Le carni degli animali destinati alla vendita di cui all'art. 178, saranno invece, a mezzo di timbro a fuoco portante la lettera *C. B. M.*, timbrate in numerosi punti.

Dovrà il veterinario apporre quel maggior numero di timbri che è possibile, per garanzia dei consumatori e perchè l'Ufficio d'igiene possa esercitare un'efficace vigilanza sulle carni macellate, in deposito o in vendita nel territorio comunale.

Art. 37 e 38 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 187.

Il sangue estratto dagli animali macellati, raccolto in appositi recipienti metallici, sarà trasportato nel luogo di deposito dopo la visita sanitaria, ed esportato dal Macello in giornata. Il grasso estratto dagli animali dovrà, appena raccolto ed allo stato greggio, trasportarsi fuori dal Macello, dove non si potrà eseguirne la fusione.

Art. 188.

Gli stomaci e le budella, subito dopo la visita sanitaria, trasportati entro adatti recipienti, saranno svuotati nell'apposita letamaia, ed indi sottoposti a lavatura, da farsi esclusivamente nei locali a ciò destinati.

Nel Macello è vietata la lavorazione delle budella. Queste, le vesciche ed il quarto stomaco dei vitelli, dovranno, dopo subìta l' operazione di lavatura suddetta, essere trasportate in giornata dal Macello direttamente ai luoghi di deposito e di lavorazione.

Nel Macello può essere permessa la lavorazione delle trippe, purchè fatta nei locali a tale uso destinati e seguendo le norme prescritte.

Art. 189.

Gli spacci di carni saranno classificati a seconda della specie di carne che vi si smercia, e cioè in spacci di carne bovina, ovina, suina (salsamentarie) od equina.

È permessa la vendita promiscua di carni bovine (mastre e soriane) nonchè delle carni ovine, purchè dall'insegna risulti che nel venditorio si spacciano le due specie di carne.

Art. 190.

Chiunque intenda esercitare la vendita di carne macellata, dovrà domandarne licenza al Sindaco, indicando dove vuole attivare l'esercizio e la specie di carni che vuole smerciare. Dovrà inoltre presentare la dichiarazione di consenso del proprietario della casa nella quale sarà aperto lo spaccio.

Il concessionario non può cedere ad altri la propria licenza, senza l'autorizzazione del Sindaco. Prima che questa sia accordata e pagata la relativa tassa, non avrà effetto, per l'esercizio dello spaccio, l'avvenuta cessione.

Art. 191.

Ogni spaccio di carne deve essere sufficientemente ampio e ben ventilato.

Non potrà avere accesso che da una pubblica via o piazza, con aperture che assicurino permanente ventilazione dell'ambiente. Nello spaccio sarà altresì almeno una finestra. Questa finestra e le altre che esistessero nello spaccio saranno munite di inferriata e di rete metallica fisse.

Il retrobottega dovrà essere ben ventilato e tenuto in istato di costante pulizia; le finestre dovranno essere difese da inferriata e da rete metallica fisse.

Art. 192.

Le pareti interne delle botteghe e retrobotteghe dovranno essere a superficie liscia e coperte di lastre di marmo o di altre sostanze impermeabili, oppure, intonacate a lucido fino all'altezza di almeno metri 2 a partire dal suolo, e conservate sempre in buono stato.

Il pavimento sarà disposto con sufficiente declivio e costrutto con materiale liscio, ben connesso, impermeabile. Avrà un canale coperto per condurre gli scoli esclusivamente nei canali di fognatura o in apposita cisterna esistente nell'interno della casa. La bocca del canale, nell'interno della bottega, sarà chiusa in modo da impedire qualunque esalazione.

Nello spaccio dovrà aversi una pompa ad acqua, od una bocca d'acqua potabile, con vasca di pietra.

Art. 193.

I locali di vendita delle carni dovranno essere tenuti colla maggiore pulizia in modo che non ne derivino cattive esalazioni.

Il banco di vendita e le tavole sulle quali fossero esposte le carni, dovranno essere costrutte di lastre di marmo bianco, levigato, o di altri materiali bianchi non assorbenti, con sostegni di materia simile o di metallo polito o verniciato.

Anche le rastrellerie e gli altri utensili ed attrezzi che possono venire a contatto colle carni dovranno essere costantemente stagnati.

Tutte le persone addette agli spacci di carne dovranno essere immuni da malattie trasmissibili ed indossare sempre indumenti puliti.

Art. 194.

È vietato esporre carni fuori dello spaccio e nelle aperture d'ingresso ed occultarne, nello spaccio medesimo, la più piccola quantità.

Specialmente nella stagione estiva le carni negli spacci saranno coperte da pannilini nettissimi, in modo da impedire che sulle carni medesime si depongano insetti e polvere.

Art. 48 Reg. sp. 3 agosto 1890.

Art. 195.

Le pelli fresche, le corna, le unghie, i grassi, le ossa e gli altri residui di animali qualsiensi, dovranno dal Macello, dai locali di deposito, di conservazione e spaccio delle carni, essere tolti ogni giorno e trasportati agli stabilimenti di essiccamento, di concia o di lavorazione, nelle ore e nei modi che verranno stabiliti dal Sindaco, e con carro chiuso giusta l'articolo 199.

Art. 196.

Ogni bottega deve avere al disopra dell'ingresso un'insegna approvata dal Sindaco, indicante in modo chiaro il nome e cognome dell'esercente, e la specie di carne che vi si smercia.

Queste indicazioni, più l'altra relativa al prezzo di vendita della carne a seconda delle diverse sue parti, dovranno essere riportate, a grossi caratteri, in una tabella, da tenersi costantemente affissa nel negozio ed in luogo visibile.

Art. 46 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 197.

Negli spacci di carni non si potranno preparare trippe.

Art. 45 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 198.

Per la conservazione delle carni nella stagione calda il venditore non potrà servirsi che di ghiacciaie o di celle frigorifere, dove si deporranno solo carni della natura di quelle ch'egli commercia. Dovrà perciò prima del rilascio della licenza indicare al Sindaco la ghiacciaia o la cella frigorifera della quale intende far uso.

Art. 199.

Il trasporto delle carni e dei visceri dal Macello agli spacci, alle ghiacciaie od alle celle refrigeranti si deve eseguire in modo che siano sottratte alla vista del pubblico, in carri o veicoli costrutti giusta il modello prescritto dall'Autorità Comunale. Uno stesso carro non può servire che per le specie di carne per cui è data licenza, non per altri oggetti, e deve essere provvisto di una leggenda indicante a grandi caratteri il nome e cognome dell'esercente, la specie delle carni che smercia, l'ubicazione dello spaccio e il numero della cella assegnata all'esercente nel pubblico Macello.

Qualora il trasporto delle carni si facesse per impresa, il Sindaco si riserva di prescrivere le relative modalità.

Art. 49 Mod. Reg. id. id.

Art. 200.

I macellai per il trasporto delle carni dagli spacci alle case private, alle locande, agli istituti, ecc., dovranno servirsi di carri, come all'articolo 199, o di recipienti coperti, di materiale adatto, ben puliti e muniti di una placca, aventi le indicazioni prescritte pei carri.

Art. 201.

Le parti degli animali macellati esposte in vendita e tenute nei locali di deposito, che portano impresso il bollo sanitario, possibilmente, dovranno essere vendute ultime.

Le carni che alla visita sanitaria saranno trovate prive dei voluti bolli verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando.

Art. 50 Reg. sp. id. id.

Art. 202.

È permessa l'introduzione nel Comune di carne macellata fresca, purchè proveniente da animali in buono stato di nutrizione e sotto l'osservanza delle condizioni seguenti:

a) che sia munita di un certificato di sanità, di data non posteriore a 24 ore dalla macellazione, steso e firmato di tutto pugno dal veterinario del Comune di origine ed autenticato nella firma da quell'Autorità municipale. Dovrà attestare tale certificato che le carni appartengono ad animale stato visitato e riconosciuto sano anche prima della macellazione e macellato nel predetto Comune;

indicare il numero, la qualità ed il peso dei pezzi, nonchè portare la riproduzione del timbro col quale i pezzi medesimi furono marcati;

b) che alle carni suine od ai cesti che le contengono sia applicato un suggello a piombo.

Art. 51 Mod. Reg. id. id.

Art. 203.

Tutte le carni, delle quali al precedente articolo, quando destinate a pubblici spacci od a stabilimenti industriali, dovranno essere portate direttamente al Pubblico Macello e quivi assoggettate ad una nuova visita sanitaria e sottoposte a nuova bollatura.

Art. 204.

Sarà concessa ai privati l introduzione da altri Comuni di carne macellata fresca, senza obbligo di osservanza degli art. 202 e 203, purchè in quantità non eccedente i 3 Kg.

Art. 205.

I laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate, dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite per gli spacci di carne ed a quelle altre che verranno dal Sindaco indicate.

Per le persone addette a tali laboratori valgono le disposizioni dell'articolo 193.

Art. 52 e 53 Reg. id. id.

Art. 206.

La salatura e la conservazione dei lardi e delle carni insaccate si deve fare col cloruro di sodio cristallizzato (sale comune) o con salamoia fresca, esclusi i bisolfati alcalini e terrosi. La conservazione sarà fatta in luoghi asciutti e bene ventilati.

Art. 63 Reg. id. id.

Art. 207.

La vendita al dettaglio di qualunque specie di carni fresche, preparate e di trippe non può farsi che negli appositi spacci.

Art. 208.

Alle prescrizioni dell'art. 192 dovranno pure sottostare i laboratori di carni da conservarsi in scatole, attenendosi inoltre a quanto è stabilito per le altre conserve alimentari riguardo ai recipienti ed alle loro saldature.

Art. 61 Reg. sp. id. id.

Art. 209.

La preparazione dello strutto deve farsi esclusivamente con grassi di maiale atti al consumo ed in recipienti bene stagnati.

Art. 61 Reg. sp. id. id.

SEZIONE II.

Animali da cortile, selvaggina, pesci, crostacei, e molluschi.

Art. 210.

Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le traccie dell'avvenuta uccisione, e quella grossa da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.

Art. 116 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 211.

Saranno esclusi dal consumo e distrutti la selvaggina ed il pollame morti per malattia o in via di putrefazione; i pesci appartenenti a specie notoriamente nocive, quelli in istato di alterazione anche incipiente, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, ed infine i pesci marinati e conservati colla salatura o coll'affumicamento od all'olio, che si presentassero alterati o comunque deteriorati.

Art. 70 e 75 Reg. sp. 3 agosto 1890.

Art. 212.

È proibito l'impiego di sostanze coloranti, anche non nocive, destinate a far apparire come freschi i pesci, crostacei e molluschi in istato di alterazione anche incipiente.

È vietata la fabbricazione e la vendita di salami e salsiccie con pesci, le cui carni siano guaste, nonchè la vendita di pesce conservato con sostanze antisettiche.

Art. 71 e 72 Reg. sp. id. id.

Art. 213.

La vendita, ed il deposito per vendere, di pesci, crostacei e molluschi è, di regola, permessa solo nei locali a ciò destinati. Tali locali, come quelli anche adibiti a scannatoi di pollame, devono essere bene aereati, con pavimento e pareti

impermeabili e facili a lavarsi, e provvisti di acqua potabile, sufficiente per la pulizia, e di un condotto smaltitoio a chiusura idraulica per le acque luride. I pavimenti saranno a declivio per lo scolo dell'acqua di lavatura. I tavoli su cui si tiene il pesce devono essere di marmo.

Tutte le persone addette agli spacci di pesci, crostacei, ecc., devono essere immuni da malattie trasmissibili ed indossare sempre indumenti puliti.

I residui di pulitura del pesce devono essere raccolti entro recipienti adatti, muniti di coperchio ed esportati in giornata, senza che si possa però vuotarli negli immondezzai delle case.

È proibita la vendita girovaga del pesce fresco.

Art. 214.

È vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

Art. 119 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 215.

L'importazione ed il commercio d'ostriche, mitili e simili è consentito solo alle condizioni stabilite dall'art. 118 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901.

SEZIONE III.

Vaccherie urbane, latte, burro, formaggi e latticini.

Art. 216.

Chiunque intenda aprire nell'aggregato urbano della zona del Piano regolatore una vaccheria destinata alla produzione e smercio del latte, deve, almeno 15 giorni prima, darne avviso al Sindaco, il quale, innanzi concedere la chiesta licenza, farà eseguire dagli Uffici competenti una visita, per accertare le condizioni igieniche e la buona disposizione dei locali.

Art. 7 4e 75 Reg. sp. 3 agosto 1890

Art. 217.

Le vaccherie, di cui al precedente articolo, dovranno presentare le seguenti condizioni:

a) una capacità sufficiente perchè ciascuna vacca abbia almeno 15 mc. d'aria;

b) un'altezza di almeno metri 3,50 e la ventilazione assicurata con camini di aereazione e con finestre a riscontro, aventi una superficie complessiva non minore di un decimo di quella del pavimento;

c) pavimento impermeabile con inclinazione sufficiente per lo scolo dei liquidi;

d) pareti con intonaco impermeabile per l'altezza di 2 metri; il resto delle pareti e soffitto imbiancati alla calce almeno una volta all'anno;

e) abbondanza d'acqua per frequenti lavature;

f) allacciamento, a chiusura idraulica, colla fogna sotterranea, e, dove questa mancasse, con fosse impermeabili per lo smaltimento delle orine ed acque di rifiuto;

g) nessuna comunicazione con luoghi di abitazione, latrine, concimaje e pozzi.

Inoltre, nelle vaccherie stesse, sarà vietato di accumulare il letame nella stalla, anche se in fosse chiuse e coperte. Esso dovrà essere tenuto fuori in una fossa costrutta secondo le norme indicate dall'art. 81 del presente regolamento.

Art. 76 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 218.

Le disposizioni suindicate saranno applicate alle vaccherie esistenti, nell'aggregato urbano della zona del Piano regolatore all'attuazione del presente regolamento entro quel termine che verrà all'uopo, caso per caso, prefissato dal Sindaco.

Art. 219.

A termini delle direttive vigenti l'Autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente, e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali destinati alla produzione del latte nelle vaccherie o stalle nel territorio del Comune, nelle quali di detto latte si fa smercio.

Il Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, potrà ordinare l'isolamento delle bestie malate e vietare l'uso del loro latte a scopo alimentare.

Tale divieto dovrà sempre disporsi pel latte proveniente da vaccherie o stalle dove siansi sviluppati casi di malattia infettiva di animali o dell'uomo, salva l'eccezione di cui all'art. 334.

Qualora nelle vaccherie o stalle preindicate siasi accertato un caso di tubercolosi, si provvederà a norma degli art. 333 e 334.

Art. 220.

L'introduzione in Comune di capre lattifere per smercio del latte è soggetta a norme speciali approvate dalla Giunta municipale.

Art. 79 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 221.

Se un animale di una vaccheria o stalla nel territorio del Comune si ammala, il proprietario deve subito darne avviso all'Ufficio d'igiene, il quale farà tosto eseguire una visita da un veterinario municipale. La stessa disposizione vale per le capre, di cui all'art. 220.

Art. 82 Reg. id. id.

Art. 222.

Tutto ciò che riguarda il trattamento degli animali lattiferi ed il trattamento del latte, dal momento della raccolta a quello della vendita, sarà disciplinato con norme speciali, da approvarsi dalla Giunta municipale.

A tali norme dovrà pure assoggettarsi chiunque intenda introdurre da altri Comuni latte per vendere, dando in pari tempo facoltà al Sindaco di esercitare, per mezzo dell'Ufficio d'igiene, vigilanza diretta sulle vaccherie, dalle quali il latte proviene.

Art. 223.

Tutte le persone addette alla mungitura dovranno essere immuni da malattie trasmissibili, non avere piaghe o lesioni alle mani ed indossare indumenti puliti.

Dovrà osservarsi la massima pulizia in tutte le operazioni di mungitura, specialmente pei capezzoli delle vacche e per le mani dei famigli, nonchè pei secchi e gli altri recipienti od utensili destinati a venire a contatto col latte, i quali dovranno inoltre essere di materiale adatto e spesso disinfettati.

Art. 87 e 88 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 224.

I recipienti che servono a trasportare il latte dal luogo di produzione a quello di vendita, oltre che di materiale adatto, dovranno essere a buona chiusura e portare una scritta fissa, ben chiara, indicante il nome del proprietario e il luogo di provenienza del latte. Le bottiglie pel trasporto del latte a domicilio saranno sigillate col timbro di provenienza. Tutti gli altri recipienti pel trasporto del latte a domicilio dovranno essere chiusi con coperchio ben adattato

I recipienti per la vendita del latte negli spacci al minuto dovranno essere provvisti di coperchio a cerniera. Tutti questi recipienti saranno tenuti costantemente puliti e spesso disinfettati con lisciva bollente.

Art. 93 e 94 Mod .Reg. sp. id. id.

Art. 225.

Chi intende aprire uno spaccio di latte deve farne notifica al Sindaco almeno 15 giorni prima, indicando la località nella quale lo spaccio deve essere aperto ed ottenere dal Sindaco stesso la licenza d'esercizio.

I locali di deposito e di vendita del latte devono essere arieggiati, puliti, con pavimento e pareti, fino all'altezza di m. 2 dal suolo, impermeabili; devono inoltre essere separati dalla stalla, non possono essere adoperati per dormirvi, e non vi si possono tenere e vendere sostanze che, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, compromettano la purezza e la buona conservazione del latte.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche pei locali di deposito e di vendita dei derivati del latte: crema, burro, formaggio, ecc.

Tutte le persone addette agli spacci e locali di deposito e di vendita suindicati dovranno essere immuni da malattie trasmissibili ed indossare sempre indumenti puliti.

Art. 89 Reg. sp. id. id.

Art. 226.

Il latte venduto come *intero* deve dare un residuo di almeno 3,20% di grasso e 9% di magro.

Il latte venduto come *scremato* deve contenere almeno 1% di grasso e 9% di residuo magro.

Potrà essere tollerato anche un residuo magro di 8,90%, quando il grasso superi il 3,50%.

Il latte venduto come *centrifugato* deve dare almeno il 9% di residuo secco magro.

L'introduzione in Comune del latte scremato o del latte centrifugato non può essere fatta se non dietro permesso speciale del Sindaco, al quale dovrà essere indicato il relativo luogo di vendita.

È proibita la vendita ambulante del latte scremato e centrifugato. Speciali disposizioni regolano la vendita ambulante al minuto del latte.

Il latte, quando contiene meno del 9% o dell'8,90% come sopra di residuo secco magro, è da ritenersi *annacquato*.

Sulle pareti esterne dei recipienti contenenti il latte destinato alla vendita negli spacci, nei retrobottega o nei depositi dovrà esser indicato, in caratteri fissi e facilmente leggibili dal pubblico, se il latte è intero o scremato o centrifugato.

Art. 114 Reg. sanitario 3 febbraio 1901; art. 95 Reg. sp. id. id.

Art. 227.

È vietata la vendita:

a) del colostro;

b) del latte di animali affetti da malattie alle mammelle, che possano rendere il latte alterato o nocivo;

c) del latte di animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiolo, carbonchio, pleuro-pneumonite essudativa, infezione setticemica, rabbia, itterizia, dissenteria, od altra malattia capace di alterare la natura del latte; salvo il disposto dell'art. 334;

d) del latte di animali alimentati con foraggi alterati, nocivi o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, e di animali curati con sostanze tossiche di azione generale;

e) del latte vischioso, putrido, o con colore, odore o sapore anormale; del latte comunque sudicio;

f) del latte inacidito, in modo che coaguli coll'ebollizione o coll'acido carbonico;

g) del latte comunque sofisticato o al quale siensi aggiunte sostanze estranee per conservarlo o per dissimularne i difetti, fatta eccezione pel latte condensato, cui è permesso aggiungere dello zucchero;

h) del latte annacquato.

Il latte che venga trovato in una qualunque delle condizioni suindicate sarà subito confiscato.

Art. 114 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 228.

Se nel caso di contravvenzione al disposto della lettera *h* dell'articolo precedente avvenisse contestazione, si procederà a ripetute prove del così detto *campione di stalla.*

Quando coll'esame del *campione da stalla*, (prelevato sotto la sorveglianza dei funzionari municipali, colla mungitura completa di tutti i capezzoli delle vacche, da cui proviene il latte sospetto) fosse provato che il latte, non rispondente alle condizioni dell'articolo 226, non fu artificialmente alterato nella sua composizione, non si farà contravvenzione.

Il prelevamento di detto campione deve essere fatto non più tardi di tre giorni dalla elevata contravvenzione, a spese dell'interessato.

La prova di stalla si considererà favorevole al produttore od al venditore del latte nel solo caso in cui la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di 0,2% pel grasso e di 0,3% pel residuo magro.

Art. 97 e 98 Mod. Reg. sp. 3 agosto 1890.

Art. 229.

È vietata la vendita di crema, burro, formaggi od altri prodotti latticini in qualunque modo guasti, adulterati o sofisticati, oppure derivanti da latte di animali colpiti dalle malattie, di cui ai comma *b*) e *c*) dell'art. 227, salve le eccezioni di cui all'art. 334.

La crema dovrà contenere una quantità di grasso non inferiore al 12 %.

Il burro dovrà contenere una quantità di sostanze grasse totale non inferiore all'82 % ed una quantità di sostanze fisse non grasse non superiore al 2 %.

Al burro ed alla crema non è permessa l'aggiunta di sostanze estranee a scopo di conservazione, — fatta eccezione, pel burro, del sale di cucina.

La colorazione artificiale ed innocua del burro e dei formaggi dovrà indicarsi mediante scritta.

I commercianti all'ingrosso di formaggio dovranno ottenere licenza dal Sindaco per l'impianto dei loro magazzini.

Art. 107 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 230.

La fabbricazione e la vendita della margarina e degli altri surrogati del burro sono disciplinate dagli articoli 117 e seguenti della legge sanitaria 1 agosto 1907.

Art. 231.

È proibito vendere a scopo alimentare grassi animali o vegetali irranciditi, o altrimenti alterati nel loro colore, odore e sapore, o comunque sofisticati, nonchè grassi provenienti da animali affetti da malattie infettive.

Art. 114 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 232.

I varî grassi posti in commercio devono essere designati con scritta indicante al compratore la loro qualità.

La preparazione e la vendita dell'olio d'oliva e degli altri olii commestibili sono regolate dalla legge speciale 5 aprile 1908 e dal relativo regolamento.

Art. 117 Mod. Reg. sp. id. id.

CAPO XXIII.

Alimenti d'origine vegetale.

SEZIONE I.

Cereali, farine, pane e paste alimentari.

Art. 233.

È vietata la vendita per uso alimentare dei cereali umidi, commisti a sostanze minerali, invasi da parassiti, nocivi, o di cattivo sapore ed odore, oppure alterati o comunque avariati.

È vietata anche la vendita delle farine da essi provenienti o mescolate con sostanze estranee minerali o vegetali, alterate od invase da parassiti.

I cereali impuri od avariati predetti, che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici o per uso industriale, devono essere annunziati come tali, mediante un cartellino che indichi chiaramente la loro natura al compratore.

Per la detenzione e vendita del granoturco guasto od avariato valgono le disposizioni degli articoli 174 e seguenti della legge sanitaria 1 agosto 1907.

Art. 107 Reg. sanitario 3 febbraio 1901; art. 119 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 234.

È vietato ai mugnai, ai negozianti di farine, ai fabbricanti di paste alimentari e ai panattieri di tenere nelle proprie officine, botteghe, magazzini, ecc. qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare le farine, il pane e le paste alimentari.

Art. 235.

Le farine dovranno essere messe in commercio col nome del cereale, da cui provengono, e quando trattisi di miscele di farine di qualità inferiore con altre di qualità superiori devono essere indicate e poste in commercio col nome della qualità inferiore.

Art. 124 Reg. sp. id. id.

Art. 236.

È vietata la vendita del pane fabbricato con farine, di cui nell'art. 233, mal lievitato, malcotto, fermentato, ammuffito, o comunque alterato o sofisticato.

Art. 121 Reg. sp. id. id.

Art. 237.

Il pane fatto con farina di frumento mista a farina di altri cereali, dev'essere messo in vendita colla indicazione della sua natura e mediante apposito cartellino visibile al pubblico.

Art. 238.

È vietata la vendita di paste alimentari:

a) preparate colle farine di cui nell'art. 233;

b) con farine di frumento miste con quelle di altri cereali, ammenochè sia dichiarata al compratore con cartellini la composizione delle paste stesse;

c) alterate o comunque sofisticate o tinte con colori nocivi.

Art. 123 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 239.

La colorazione delle paste alimentari con sostanze innocue diverse dal rosso d'uovo, è permessa, a condizione che le sostanze stesse vengano dichiarate con cartellini al compratore.

Art. 123 Reg. id. id.

Art. 240.

Le fabbriche e gli spacci di farine, di pane, di paste e le pasticcerie devono essere tenuti colla massima pulizia, in locali ben asciutti, ben illuminati e ventilati, non comunicanti direttamente con camere da letto, latrine, stalle od altri ambienti e spazî che con esalazioni o polveri possano alterare la buona qualità delle suddette sostanze alimentari. Detti locali non debbono mai servire ad uso di abitazione o di dormitorio, ed in ogni caso devono essere dichiarati idonei per salubrità dai competenti Uffici municipali. I locali da forno, nei locali sotterranei, oltre soddisfare alle prescrizioni speciali dell'art. 65, non dovranno avere finestre o spiragli orizzontali nel marciapiede o pavimento di strada, di corte e simili e neppure nel pavimento di soprastanti locali.

Tutte le persone addette alle fabbriche e spacci di farine, pane e paste devono mantenere la persona e gli indumenti, che indossano, colla più scrupolosa nettezza. Nei panifici gli operai dovranno avere a loro disposizione un lavabo ed una latrina, con antilatrina, direttamente arieggiata ed illuminata.

Il trasporto del pane nelle vie della città deve effettuarsi in recipienti coperti.

Saranno esclusi dalla lavorazione del pane tutti coloro che saranno riconosciuti affetti da malattie veneree e sifilitiche, da malattie contagiose della pelle e da tubercolosi. Per l'ammissione nei panifici occorre la presentazione di certificato medico che dichiari immuni i lavoranti dalle malattie preindicate, certificato da rinnovarsi ogni anno e da tenersi nell'esercizio ostensibile all'Autorità.

E' vietato ai venditori di pane di ricevere pane di ritorno dai privati.

Art. 241.

Chi intende aprire un forno, od attivare una vendita di pane, farine o paste alimentari, deve farne notifica al Sindaco almeno 15 giorni prima, indicando la località nella quale l'esercizio deve essere aperto, ed ottenere dal Sindaco stesso la licenza di esercizio.

Per la fabbricazione del pane sono applicate le disposizioni di legge che divietano il lavoro notturno.

SEZIONE II.

Frutta, legumi, erbaggi e funghi.

Art. 242.

Non si possono vendere frutta, legumi, erbaggi e simili, che siano guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati e quanto alle frutta, se destinate all'alimentazione immediata, che siano anche semplicemente immature.

È vietata la vendita di patate e di altri tuberi con germogli, o che abbiano subito la congelazione, o che sieno affetti da malattie parassitarie, tali da renderli insalubri.

Gli spacci di verdure e frutta devono essere tenuti costantemente puliti, avere pavimento e pareti impermeabili, con scolo regolamentare e disporre di acqua salubre. Non potranno essere usati per dormirvi.

Chi intende aprire detti spacci dovrà richiedere ed ottenere dal Sindaco la licenza d'esercizio, che verrà revocata nel caso che i locali non rispondano alle direttive vigenti.

Per le persone addette agli spacci suindicati si richiamano le disposizioni dell'art. 193.

Art. 125 Reg. sp. id. id

Art. 243.

È vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte ad inquinamento o comunque inquinate.

Art. 120 Reg. sanitario id. id.

Art. 244.

La vendita dei funghi può aver luogo soltanto dietro licenza annuale rilasciata dal Sindaco.

La vendita dei funghi è limitata alle specie seguenti:

Porcino — Fung feree — Buletus edulis *Bulliard*
Porcinello — Rossin — Buletus scaber *Bulliard*
Uovolo bono — Fung côcch — Amanita cæsarea *Scopoli* (Agaricus cæsar)
Chiodini o famigliola buona — Gabbarœu o fung moron — Armillaria mellea *Valh* (Agaricus melleus)
Gallinaccio o Cresta di Gallo — Gallinœu — Cantharellus cibarius *Fries*
Agarico delizioso — Lactarius deliciosus *Linneo* (Acaricus delic.)
Pratajolo o Prataiolo bianco (fungo coltivato) — Pradarœu — Agaricus (Psalliota) campestris *Linneo*
Spugnola — Spungignœura — Morchella esculenta *Persoon*
Spugnola bastarda — Spungignœura falsa — Gyromitra esculenta *Schaeffer* (Helvella esculenta *Pers*)
Tartufo e sue varietà — Triffole — Tuber magnatum — melanosporum — brumale — æstivum.

È proibita la vendita dei funghi, freschi o secchi, comunque alterati.

È pure proibita la vendita ambulante dei funghi.

Art. 245.

I funghi secchi o preparati non potranno essere ammessi alla vendita se non sono della specie dell'uovolo o del porcino.

SEZIONE III.

Conserve alimentari, zucchero, miele, confetti, preparati zuccherini, sciroppi e marmellate.

Art. 246.

È vietata la vendita di ogni conserva alimentare, miele, confetti, preparati zuccherini, sciroppi e marmellate:

a) colorati con sostanze nocive;

b) comunque alterati, sofisticati o addizionati con sostanze estranee organiche o minerali, anche a scopo di conservazione;

c) contenenti saccarina o sostanze dolcificanti diverse dal saccarosio, oppure, ove dichiarato, dal glucosio puro.

Non è permessa la colorazione artificiale di conserve o sciroppi di frutta che abbiano già un colore naturale.

È tollerata la vendita di sciroppi artificiali, purchè non contengano sostanze o colori nocivi e non siano venduti sotto denominazioni che possano trarre in inganno il compratore circa la loro vera natura.

Lo zucchero, o saccarosio, non dovrà contenere glucosio nè sostanze estranee organico-minerali, ed ove grasso e non raffinato, non dovrà contenere più del 5 % di zuccheri riduttori.

I sali di rame per rinverdire le conserve non eccederanno un decigrammo del metallo per ogni Kg. di peso della parte solida della conserva.

Art. 129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 Reg. sp. 3 agosto 1896.

SEZIONE IV.

Caffè, the, cioccolatto droghe.

Art. 247.

È vietato di vendere, col nome di caffè, sostanze diverse dal seme della coffea arabica.

I succedanei del caffè mescolati alla sua polvere dovranno essere annunciati con scritta.

È vietato di vendere caffè comunque avariato o sofisticato, nonchè polvere di caffè esaurita.

Art. 156, 156 e 157 Reg. sp. id. id.

Art. 248.

È proibita la vendita di the (foglia di *thea chinensis*) non genuino, colorato artificialmente, o esaurito, o avariato.

Art. 249.

È proibita la vendita di cioccolatto, (polveri di seme di theobroma cacao, zucchero ed aromi) comunque sofisticato. La stessa proibizione riguarda la bevanda preparata sotto il nome di cioccolatto.

È permessa l'aggiunta di fecola e di altri amidi o di latte, qualora la mescolanza sia chiaramente indicata al compratore.

Art. 159 Reg. sp. id. id.

Art. 250.

È vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute o che siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate o falsificate.

Art. 160 Reg. sp. id. id.

CAPO XXIV.

Bevande.

SEZIONE I.

Vino, birra, aceto, spirito e bevande alcooliche

Art. 251.

La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini e vinelli sono disciplinati dalla apposita legge speciale e dal relativo regolamento.

Art. 252.

Quando il vino sia semplicemente inacidito ed abbia un titolo alcoolico tale che, acidificandosi, il grado di acidità acetica salga almeno al 4%, se ne permetterà la conversione in aceto.

Art. 253.

I vini con germi d'*incerconimento*, *amarore*, *vischiosità* o affetti dalla cosidetta «casse» e simili malattie, che li rendono poco conservabili, per quanto non ancora sensibilmente alterati, potranno solo mettersi in commercio dopo speciali trattamenti che ne assicurino la conservabilità, e dopo che l'ufficiale sanitario abbia fatto constatare, con ulteriore esame, che il vino sottoposto a quei trattamenti è divenuto commerciabile.

Art. 137 e 138 Reg. sp. id. id.

Art. 254.

Nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti, birra fabbricata con altra materia prima, che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo, il lievito o fermenti selezionati, colorata con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto; nonchè birra in cui siano state aggiunte per chiarirla, conservarla o per altro scopo, sostanze estranee e nocive, quali i solfiti, l'acido salicilico, l'acido borico, l'acido ossalico e la glicerina.

I solfiti sono tollerati fino alla quantità di 20 milligrammi d'anidride solforosa totale per litro.

Art. 121 Reg. sanitario 3 febbraio 1901

Art. 255.

Quando, per la distribuzione al minuto della birra si fa uso di pompe o d'altri apparecchi a pressione, applicati alle botti che la contengono, i tubi che vengono a contatto colla birra devono essere preferibilmente di stagno puro, escluso qualsiasi altro metallo alterabile, in ispecial modo il piombo.

L'aria che serve alla pressione non deve essere presa da ambienti abitati, o da cantine, ma dall'esterno, ed il gas acido carbonico, all'uopo usato, deve essere puro.

Il recipiente per l'aria deve essere munito di apertura che ne permetta la visita e la ripulitura. Tale ripulitura deve essere fatta assai di frequente.

Art. 147 Reg. sp. 3 agosto 1890.

Art. 256.

La fabbricazione e la vendita di spiriti e bevande alcooliche sono disciplinate dal regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico, contenute nella legge sugli spiriti, e dalle altre disposizioni legislative.

Art. 148 Reg. sp. id. id.

Art. 257.

È vietato vendere acquaviti, liquori, tinture ed essenze contenenti alcool metilico, od in genere qualunque altra sostanza nociva.

Art. 149 Reg. sp. id. id.

Art. 258.

Col nome di *aceto di vino* non si può vendere che il prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del vino, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

Gli aceti ottenuti colla fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool si devono vendere col nome di *aceto di birra*, *aceto di sidro*, *aceto di spirito*. Queste denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono ed adottate nei libri, fatture, polizze di carico e di spedizione.

L'aceto fabbricato per diluizione dell'acido acetico puro si deve vendere col nome di *aceto artificiale*, e colle stesse norme indicate per gli aceti precedenti.

Tutte indistintamente le qualità di aceto dovranno contenere almeno il 4% in peso di acido acetico e non avere mescolati acidi minerali od altre sostanze nocive.

È proibita la vendita d'aceto invaso da anguillule o comunque guasto.

Art. 151, 152 e 153 Reg. sp. id. id.

SEZIONE II.

Acque gasose, minerali, limonate e ghiaccio.

Art. 259.

Chiunque intenda aprire una fabbrica di acque gassose e di acque minerali ad uso di bevanda, deve indicare al Sindaco il processo di fabbricazione e l'acqua che vuol adoperare. L'analisi chimica e batteriologica dell'acqua deve essere fatta dal Laboratorio municipale.

La licenza di fabbricazione è subordinata al giudizio dell'Ufficio d'igiene.

Art. 124 Reg. sanitario 3 febbraio 1901. — Art. 161 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 260.

È proibito vendere acque gassose, gelati, limonate od altre bevande preparate con acqua insalubre o comunque guaste o corrotte, oppure contenenti acidi minerali, rame, piombo o materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

Anche le acque minerali che si smerciano in Comune sono soggette a vigilanza sanitaria.

Art. 162 Reg. sp. id. id.

Art. 261.

Il ghiaccio destinato in qualsiasi modo ad uso alimentare deve essere prodotto dal congelamento di acqua salubre, e deve essere conservato in serbatoi, muniti di una scritta indicante la natura *alimentare* del ghiaccio, da segnalarsi anche al compratore.

Art. 123 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 262.

Il ghiaccio derivante da acque impure non potrà essere utilizzato altrimenti che come refrigerante, escluso però, anche in questo caso, qualunque contatto con sostanze alimentari, e deve essere indicato come ghiaccio per uso industriale (*non alimentare*), mediante cartello sui locali o recipienti che lo contengono, e denunciato come tale al compratore.

Art 123 Reg. sanitario id. id.

Art. 263.

I fabbricanti, i depositari e i venditori di ghiaccio devono notificarsi al Sindaco ed indicare la provenienza del ghiaccio, il luogo di deposito e quello di vendita.

CAPO XXV.

Suppellettili da cucina e da tavola, recipienti, oggetti in genere d'uso domestico, profumerie e giocattoli.

Art. 264.

A termini delle vigenti disposizioni di legge è proibito vendere e ritenere per vendere od usare:

1° *suppellettili da cucina e da tavola* e qualsiasi altro oggetto, destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari o bevande, che siano:

a) fatti di piombo o di zinco o con leghe contenenti più del 10 % di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente più del 1 % di piombo;

c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che messo in contatto per 24 ore con una soluzione all'1 % d'acido acetico, alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;

d) fatti di rame ed ottone e non rivestiti internamente di stagnatura sempre integra, o saldati con lega di stagno o piombo contenente di quest'ultimo più del 10%;

2° gli *oggetti di gomma o caoutchouc* per uso di giocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco od antimonio od arsenico od altri metalli nocivi;

3° *stagnole o fogli metallici*, destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari, quando contengano più dell'1% di piombo;

4° *pompe* per la birra e *sifoni* per acque gassose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido;

5° gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di un decimillesimo d'arsenico (1 centig. per 100 grammi) fermo restando il divieto di cui al n.° 2 del presente articolo.

Nelle fabbriche, convitti, ospizi, caserme, scuole private e pubbliche, negli esercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e di vivande gli utensili devono essere tenuti colla più scrupolosa nettezza.

Art. 265.

Negli spacci di sostanze alimentari è vietato detenere ed usare, per avvolgere le sostanze stesse, carta sudicia, colorata con sostanze nocive, stampata, manoscritta o che ecceda nel peso il grammo e mezzo per ogni decimetro quadrato.

La carta stampata, la manoscritta e la carta colorata con sostanze innocue, purchè non sudicia, saranno tollerate soltanto per avvolgere derrate alimentari secche.

Art. 126 Mod. Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 266.

Le foglie di vite, che servono ad avvolgere frutta, burro od altre derrate alimentari, devono essere ben lavate, in modo da non contenere sali di rame o altre sostanze nocive.

Art. 267.

È proibito l'uso di colori arsenicali per la colorazione delle stoffe e delle carte per tappezzeria, ornamentazione od altro uso domestico.

Art. 268.

Nella preparazione dei saponi, della cipria e dei dentifrici è vietato l'impiego di sostanze nocive.

I cosmetici e le tinture usate per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, contenenti composti velenosi devono essere venduti a norma dell'articolo 62 della legge 1° agosto 1907.

Sulle boccette e sulle carte, che contengono i cosmetici e le tinture preindicate, come anche negli annunzi al pubblico, dovrà essere indicata la qualità e quantità delle sostanze velenose, che entrano nella loro composizione.

Sulle boccette e sulle carte dovrà essere apposta la parola: *veleno*.

È vietata la vendita di tinture contenenti parafenilendiamina.

Art. 269.

Per la fabbricazione dei giocattoli è proibito l'impiego di sostanze coloranti nocive od esplosive.

Art. 270

Si ritengono nociv

i *colori minerali* costituiti, in tutto o in parte, da composti di antimonio, arsenico, bario (ad eccezione del solfato), cadmio, cromo, mercurio, zinco, piom bo, rame, stagno o da altre sostanze tossiche;

i *colori organici* contenenti gomma-gotta oppure acido picrico (trinitro, fenol), giallo Vittoria (dinitrocresol), giallo Martius (dinitro β naftol), giallo me tanilico;

e tutti quegli altri che potessero eventualmente essere indicati con disposizioni legislative.

TITOLO IV.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali domestici

CAPO XXVI.

Misure generali contro le malattie infettive dell'uomo.

Art. 271.

Agli effetti dell'art. 123 della legge 1° agosto 1907 è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie:

a) il morbillo, la scarlattina, il vaiuolo e vaiuoloide, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite e croup, la febbre puerperale, il colera, la febbre gialla, la peste bubbonica ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo, indicate dall'Autorità sanitaria con speciali ordinanze;

b) la tubercolosi polmonare;

1° negli ospizi di mendicità o di invalidi, negli orfanotrofi, nelle carceri, negli alberghi, nei convitti, scuole e conventi;

2° nei brefotrofi, ospedali e case di salute;

3° nelle latterie e vaccherie;

4° dovunque, in seguito alla morte o a cambiamento d'alloggio dell'infermo;

c) la malaria;

d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario;

e) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo ed i casi di carbonchio, morva o farcino nell'uomo.

f) i casi di pellagra.

È obbligatoria anche la denuncia dei casi di varicella.

L'Autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denunzia di una o più delle suindicate malattie.

È pure obbligatoria la denuncia del tracoma, della tigna, della tosse convulsiva, degli orecchioni e della risipola in tutti coloro che frequentano scuole pubbliche o private.

Art. 129 Reg. sanitario 3 febbraio 1901. Art. 1 e 2 Regol. Min. 16 ottobre 1903.

Art. 272.

Nella denunzia dovrà essere indicato:

a) il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;

b) la diagnosi della malattia;

c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'Ufciale sanitario, compresa l'indicazione della scuola che frequentava l'infermo e delle scuole frequentate da altre persone della famiglia;

d) le misure dal medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

I moduli per le denuncie vengono gratuitamente forniti ai medici dall'Ufficio d'igiene.

Le denuncie devono essere inviate colla massima sollecitudine a detto Ufficio, anche per mezzo degli agenti municipali in servizio per la città.

Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico quando ne sia fatta richiesta.

Art. 130 e 131 Reg. sanitario id. id. Art. 2 Regol. Min. id. id.

Art. 273.

In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono e avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza per evitare la propagazione del contagio.

Nei casi indicati nella lettera *a*) dell'art. 271 dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato in locali d'isolamento.

Art. 132 Reg. sanitario id. id.

Art. 274.

Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'Ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico da lui dipendente, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, e si accerterà, anche con frequenti visite, che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguisca, le istruzioni, di cui all'art. 273. Farà inoltre affiggere sulla parte esterna dell'uscio d'entrata nelle abitazioni, ove fossero infermi delle malattie indicate nel comma *a*) dell'art. 271, un cartello annunziante, a chiari caratteri, la malattia infettiva constatata o sospettata, e curerà siavi mantenuto per tutto quel tempo che sarà necessario.

Tanto al medico curante, quanto ai membri della famiglia dell'infermo contagioso od a coloro che lo assistono, è fatto obbligo di coadiuvare ed ubbidire l'Ufficiale sanitario nell'esecuzione di quei provvedimenti che crederà di ordinare nell'interesse dell'igiene pubblica.

Art. 141 Mod. Reg. sanitario id. id.

Art. 275.

È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffusive, indicate dal l'art. 271 comma *a* e *b*).

Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai comma *d*) ed *e*) dell'articolo stesso.

La disinfezione dovrà eseguirsi nell'apposito stabilimento municipale.

L'obbligo della disinfezione si estende anche agli effetti di vestiario ed oggetti delle persone che ebbero contatto col malato contagioso.

Art. 136 Reg. sanitario id. id.

Art. 276.

È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'art. 271 comma *a*) e *b*). Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione secondo che l'Autorità sanitaria sarà per prescrivere e dovrà sempre esser fatta esclusivamente a cura dell'Ufficio d'igiene

La disinfezione sarà praticata al termine della malattia o nel caso che il malato sia mandato all'ospedale o altrove, e dopo che dalla camera siansi asportati tutti gli oggetti che devono essere disinfettati.

Art. 137 Reg. sanitario id. id.

Art. 277.

È proibito dar da lavare ai bugandai privati la biancheria od altri effetti che siano venuti a contatto con individui affetti da malattie per le quali sia ordinata la disinfezione.

È anche proibito di asportare dalla camera del malato biancherie ed oggetti prima che siano stati disinfettati nonchè di sbattere tappeti, scopare a secco ed in qualsiasi modo sollevare polvere nelle abitazioni di malati contagiosi prima che sia praticata la disinfezione.

Art. 278.

Quando si accertasse che l'isolamento a domicilio non viene osservato, il Sindaco provvederà perchè l'isolamento sia assicurato, per mezzo di agenti speciali che sorveglino il sequestro del malato, a spese della famiglia di questo ultimo, ove la medesima risulti solvibile.

L'isolamento a domicilio non cessa se non dietro autorizzazione scritta dell'Ufficiale sanitario.

Art. 279.

È vietato servirsi, pel trasporto di malati di malattia contagiosa, di pubbliche o private vetture.

Il trasporto viene praticato per cura dell'Ufficio d'igiene ed a mezzo di vetture destinate esclusivamente a quest'uso, le quali saranno di volta in volta disinfettate.

Quando, non ostante il divieto, si fosse usata una pubblica o privata vettura, sarà elevata contravvenzione — salvo il caso di assoluta e constatata urgenza — a carico di chi ordinò il trasporto del malato, e la vettura dovrà essere sottoposta a disinfezione rigorosa nello stabilimento municipale prima di essere restituita a libera pratica: a tale scopo, coloro che si valsero di tale vettura, o la richiesero, o comunque concorsero ad eseguire con essa il trasporto, dovranno immediatamente dare ogni opportuna indicazione all'Autorità sanitaria municipale.

Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione è fatto con carri e recipienti speciali, adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente disinfettabili, forniti dal Comune.

Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante. Se in via eccezionale si usassero carri comuni, questi dovranno, dopo il trasporto, essere disinfettati.

Le opere d'arte e di valore dovranno essere disinfettate in modo speciale e possibilmente innocuo.

Art. 138 Reg. sanitario id. id.

Art. 280.

Tanto il trasporto degli oggetti, quanto le disinfezioni degli oggetti e delle case, ordinate dal Sindaco, sono gratuite.

Quando siano richieste dai privati, il Comune potrà farsi rimborsare, in base a tariffa, le spese incontrate per queste operazioni semprechè non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri o d'istituti ed opere pie.

Art. 138 Reg. sanitario id. id.

Art. 281.

Potrà il Sindaco ordinare una generale disinfezione e ripulitura periodicamente, almeno una volta all'anno, per gli alberghi, le locande e le pensioni.

Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta all'anno, per gli ospedali, opifizi ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.

Art. 139 Reg. sanitario id. id.

Art. 282.

Tutte le disinfezioni saranno fatte dall' Ufficio d' igiene, per mezzo del personale addetto al civico stabilimento di disinfezione, come da relativo organico ed in base, per quelle da eseguirsi a pagamento, a determinate tariffe.

Art. 283.

Gli ammalati di vaiolo, difterite o croup, scarlattina, tifo petecchiale o malattie esotiche contagiose-diffusive sono curati nell' apposito ospedale comunale d'isolamento, ogni qualvolta non possano essere convenientemente isolati ed assistiti a domicilio. L'ospedale d'isolamento è esercito in economia dal Comune.

Art. 284.

Quando in una casa si verifichino malattie infettive, il Sindaco vi farà eseguire dal personale tecnico-sanitario le ispezioni necessarie, per verificare se la stessa corrisponde alle prescrizioni della legge sanitaria, del relativo regolamento generale e del presente regolamento.

Ove ciò non fosse, e vi fosse pericolo per chi la abita, il Sindaco dichiarerà inabitabile la casa e farà chiudere la casa o parte di questa.

Art. 285.

Le levatrici sono tenute all'osservanza del regolamento speciale pel servizio ostetrico reso con R. Decreto 23 febbraio 1890 ed annesse istruzioni.

Art. 167 Reg. sanitario id. id.

Art. 286.

Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l' Ufficiale sanitario, oltre prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell' infezione, ed ove ne sia il caso, farà la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 166 Reg. sanitario id. id.

Art. 287.

A termini dell'art. 161 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali e laboratori, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, negli uffici e negli esercizi aperti al pub-

blico, saranno tenuti recipienti speciali per raccogliere gli sputi e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei recipienti medesimi.

Si dovrà inoltre provvedere all'accurata disinfezione e pulizia dei predetti recipienti.

È pure vietato di sputare nei trams, negli omnibus, ed in genere in tutte le vetture, anche automobili, a servizio del pubblico.

Art. 288.

Sarà sempre in facoltà del Sindaco di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie, per impedire la diffusione di singole malattie infettive, a termini dell'art. 151 legge comunale e provinciale.

Non sarà permesso ai venditori di giocattoli, dolciumi e simili d'occupare il suolo pubblico se non sia stato dall'Ufficio d'igiene previamente accertata la loro immunità da malattie trasmissibili per via orale o per contatto.

Per prevenire la diffusione delle malattie infettive dovrà la Giunta, previo parere dell'Ufficio d'igiene, stabilire norme per l'esercizio delle lavanderie ad uso dei privati e dei pubblici stabilimenti ed istituti sanitarii.

Art. 135 Reg. sanitario id. id.

CAPO XXVII.

Misure speciali e straordinarie in casi di malattie esotiche.

Art. 289.

Tutti i viaggiatori provenienti da luoghi infetti da colera, peste bubbonica, febbre gialla ed altre malattie esotiche diffusive, dovranno sottoporsi ad una vigilanza speciale da parte dell'Ufficiale sanitario del Comune per la durata che sarà stabilita.

Art. 149 Reg. sanitario id. id.

Art. 290.

Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata denunzia al Sindaco.

Art. 150 Reg. sanitario id. id.

Art. 291.

Per le malattie esotiche, di cui ai precedenti articoli, l'isolamento potrà essere esteso non solo all'infermo ed alle persone che lo assistono, ma anche agli abitanti della stessa casa o del gruppo di case nelle quali si è manifestata la malattia.

Art. 292.

Se la casa, o il gruppo di case, si trova in cattive condizioni igieniche, si procederà allo allontanamento di tutti gli abitanti sani, provvedendo al loro ritiro in luoghi appartati, dove si terranno in osservazione, mentre si provvederà al completo risanamento delle abitazioni infette.

Art. 293.

Al primo manifestarsi di un'epidemia il Sindaco potrà obbligare i lavandai a non lavare che in lavatoi pubblici, dove, a cura e spesa del Comune, si terranno a disposizione mastelli, contenenti soluzioni disinfettanti, per immergervi tutti gli oggetti, prima di procedere alla loro lavatura.

Art. 294.

Saranno sottoposti a disinfezione, per cura dell'Autorità sanitaria comunale, tutti gli oggetti che arrivano direttamente da luoghi infetti e non sieno stati già disinfettati da altra Autorità.

CAPO XXVIII.

Vaccinazione.

Art. 295.

A termini dell'art. 130 della legge sanitaria, il Sindaco provvede, per mezzo dell'Ufficio d'igiene e dei medici condotti comuali, alla vaccinazione gratuita di tutti gli abitanti nel territorio del Comune, e cura che l'obbligatorietà, per tale pratica profilattica, sia da tutti rispettata secondo le norme del presente regolamento.

Art. 10 e 11 Reg. speciale sulla Vaccinazione 29 marzo 1892.

Art. 296.

L'obbligo della vaccinazione è fatto primieramente per tutti i *neonati*, almeno entro il semestre solare successivo a quello in cui avvenne la nascita, esclusi da tale obbligo:

1° i bambini che abbiano nel frattempo sofferto il vaiolo;

2° quelli che da certificato medico risultino in condizioni sanitarie tali da non poter subire senza pericolo detta operazione entro il suindicato periodo di età.

Art. 12 Reg. id. id.

Art. 297.

I bambini, che per constatata infermità furono dispensati dalla vaccinazione nel primo anno di vita, dovranno esservi assoggettati almeno entro il secondo anno.

Spetterà all'Ufficiale sanitario, od a chi per esso, risolvere il dubbio che possa esservi sul pericolo per la vaccinazione di un bambino, dietro esame del bambino stesso.

Art. 13 Reg. id. id.

Art. 298.

I bambini vaccinati la prima volta senza successo dovranno essere rivaccinati nell'anno successivo.

Art. 14 Reg. id. id.

Art. 299.

All'infuori del periodo d'età accennato negli articoli precedenti, la vaccinazione deve ripetersi nello stesso individuo ogni qualvolta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiolo, sia ritenuta necessaria dall'Ufficiale sanitario comunale.

Art. 15 Reg. id. id.

Art. 300.

Tutte le persone che vengono a stabilirsi in Comune debbono presentare al delegato del rispettivo mandamento i certificati di vaccinazione o rivaccinazione: in mancanza di tali certificati, o quando la vaccinazione o rivaccinazione risultassero anteriori di oltre anni sei, le persone stesse saranno obbligate a presentarsi all'Ufficio d'igiene, per subire la vaccinazione, non più tardi di 15 giorni dopo ricevuto l'avviso del delegato.

Art. 301.

Agli esercenti giostre, serragli, piccoli teatri e padiglioni in genere di divertimento, non sarà dato permesso di occupare posti sulle aree di proprietà comunale, o comunque destinate a fiere e pubbliche feste, se non presenteranno certificati dai quali risulti che tutto il personale addetto ai rispettivi esercizi fu vaccinato o rivaccinato da non oltre sei anni.

In mancanza di tali certificati, l'Ufficio d'igiene municipale provvederà gratuitamente alla vaccinazione.

Art. 302.

Nessuno potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private o in istituti di educazione e di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine od opifici industriali, di qualsiasi natura, se non presenta il certificato di vaccinazione o, se avendo oltrepassato l'undecimo anno di età, non presenti il certificato di aver subìto una rivaccinazione in data non anteriore all'ottavo anno di età.

I direttori di scuole, d'istituti, di fabbriche, di officine o di opifici industriali, o chiunque stia a capo di una collettività di persone in cui sieno accolti individui al di sopra di 11 anni, sono tenuti all'osservanza di questa disposizione come pure all'osservanza dell'obbligo della nuova vaccinazione fra il 10° e l'11° anno dei fanciulli che devono restare sotto la loro direzione. Essi dovranno ad ogni richiesta dal Sindaco presentare i certificati della rinnovata vaccinazione nelle persone a loro affidate.

Art. 16 Reg. id. id.

Art. 303.

Nessuno può essere ammesso ad impiego o beneficenza comunale — salvo, per questa, i casi d'urgenza, — se non farà constare d'essere stato vaccinato o rivaccinato, oppure d'avere sofferto il vaiolo.

Art. 304.

Tutti i vaccinati devono essere presentati o devono presentarsi al medico vaccinatore fra il 7° e 10° giorno dalla vaccinazione, e di tutte le vaccinazioni eseguite e del loro esito, sia nelle sessioni pubbliche che da medici privati, devono i medici visitatori stessi dare notizia all'Ufficio d'igiene per la registrazione e la vidimazione.

Nella dichiarazione del medico vaccinatore deve essere indicato il nome e prenome del vaccinato, l'anno, il mese ed il giorno della nascita, e deve essere con-

statato se per l'avvenuta vaccinazione fu soddisfatto l'obbligo legale o se la vaccinazione deve essere ripetuta.

Gli attestati di subìta vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente, e su carta libera, dall'Ufficiale sanitario in base alle annotazioni fatte sui registri dell'Ufficio d'igiene.

Art. 305.

Pei nati nel Comune, che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, i genitori o le persone che li rappresentano, sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli precedenti.

Art. 306.

In primavera e in autunno regolarmente, e straordinariamente quando sia ordinato dal Sindaco, verranno praticate nel Comune le vaccinazioni pubbliche gratuite nei luoghi, giorni ed ore che saranno all'uopo indicati.

Nell'Ufficio d'igiene le vaccinazioni gratuite si praticheranno ogni giorno dalle 10 alle 14 nei giorni festivi e dalle 10 alle 16 nei giorni feriali.

Art. 17 Reg. id. id.

Art. 307.

L'Ufficiale sanitario, mediante apposito elenco dei nati vivi, fornitogli dall'Ufficio di stato civile, verificherà, alla fine di ogni semestre, se tutti i nati nel Comune, durante il semestre antecedente, sono annotati come vaccinati con successo, e promuoverà, in caso contrario, dal Sindaco i provvedimenti di sua competenza.

Lo stesso Ufficiale sanitario, o chi per lui, dovrà assicurarsi, sul principio di ogni anno scolastico, che sieno osservate le disposizioni, di cui all'art. 302.

Art. 308.

Quando l'Ufficiale sanitario sia venuto a cognizione che la vaccinazione o rivaccinazione abbiano dato luogo a speciali complicazioni, dovrà fare un'inchiesta per stabilire le cause, le responsabilità ed i modi di prevenire il ripetersi delle complicazioni stesse.

Art. 309.

Scoprendosi in Comune la pustola vaccinica (cow-pox, vaiolo spontaneo nella giovenca) se ne darà immediatamente avviso al Sindaco.

CAPO XXIX.

Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere.

Art. 310.

Alla vigilanza igienica delle scuole pubbliche e private e degli asili provvede l'Ufficiale sanitario, per mezzo di medici dell'Ufficio d'igiene, e col concorso, ove occorra, dei medici condotti comunali, di medici specialisti e di medici esclusivamente incaricati del servizio sanitario scolastico.

Detti medici devono visitare gli alunni prima della loro ammissione alla scuola allo scopo di constatare l'eventuale esistenza nei medesimi di malattia e provvedere di conformità.

Art. 14 Regol. Min. id. id.

Art. 311.

Ogni scuola sarà visitata dal medico due volte al mese, in tempi ordinari, senza preavviso, e più spesso quando se ne presenti il bisogno. Il medico dovrà richiedere il concorso del direttore o della direttrice della scuola.

Ogni direzione scolastica deve rivolgersi, quando se ne verifichi la necessità, al medico visitatore, anche all'infuori delle visite ordinarie mensili d'obbligo.

I medici visitatori delle scuole dovranno constatare:

a) se vi sono scolari affetti da malattie contagiose;

b) se vi sono scolari affetti da malattie, le quali, senza essere veramente contagiose, possano tuttavia tornare dannose alla comunità;

c) se vi sono scolari affetti da infermità, che, a tempo avvertite e curate, possano arrestarsi nel loro sviluppo, od attenuarsi nei loro morbosi effetti;

d) se sono mantenute le condizioni igieniche delle scuole stesse: aereazione, riscaldamento, illuminazione, pulizia, ecc.

Art. 312.

Agli effetti dell'articolo precedente sono ritenute contagiose le diverse forme di congiuntivite, specialmente il tracoma, e di tigna — la scabbia — la ftiriasi (*pediculosis vestimentorum et capitis*) — l'impetigine — la foruncolosi — la scarlattina — la difterite e croup — il morbillo — il vaiolo — la varicella — la parotite infettiva (*orecchioni*) — la tosse convulsiva — la febbre tifoidea — il colera — la tubercolosi e la sifilide.

Possono essere dannose alla comunità, per la loro influenza psichica o altrimenti, l'epilessia — l'isterismo a forma catalettica o convulsiva — le coree — i tic nervosi — l'ozena, ecc.

I medici, incaricati della sorveglianza igienica delle scuole, dovranno pure rivolgere speciale attenzione alle condizioni della facoltà visiva degli allievi, ed a quelle dell'organo dell'udito, del naso, della gola e dei denti, richiedendo, al bisogno, l'intervento di specialisti, e dovranno, nel caso di infermità, di cui alla lettera *c*) dell'art. 311 avvertirne tosto il dirigente la scuola ed i genitori dello scolaro.

Art. 313.

Ai parenti degli alunni è fatto obbligo di denunciare alla direzione della scuola la malattia per cui è assente l'alunno, non più tardi di due giorni dopo cominciata l'assenza.

Art. 314.

Lo scolaro affetto o sospetto di malattia contagiosa, o comunque nociva agli altri scolari, deve essere immediatamente allontanato dalla scuola e non può esservi riammesso se non dietro presentazione di un certificato dell'Ufficio d'igiene, il quale comprovi:

a) la completa guarigione dell'infermo;

b) l'esecuzione delle necessarie disinfezioni tanto del suo corpo, come degli abiti, degli oggetti di uso personale e dell'abitazione di lui, fatte per cura dell'Ufficio municipale d'igiene.

c) per la difterite, la scomparsa dei bacilli specifici dal muco della retrobocca, dimostrata coll'esame batteriologico.

Art. 5 Reg. Min. id. id.

Art. 315.

Gli insegnanti e gli inservienti delle scuole publiche e private e degli asili affetti da malattie contagiose o sospette tali, saranno pure esclusi dai locali scolastici fino a guarigione completa, constatata dall'Ufficio municipale d'igiene.

Art. 316.

Dalle scuole e dagli asili saranno allontanati gli alunni, gli insegnanti e gli inservienti, i quali convivano con persone affette da malattie trasmissibili quando, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, non sia stato provveduto ad un rigoroso isolamento delle persone malate; e l'allontanamento durerà, a datare dal sicuro isolamento o dalla guarigione o dalla morte dell'infermo, per:

8 giorni nei casi di scarlattina;
6 nei casi di colera;
7 nei casi di difterite e croup;
10 nei casi di morbillo e di tosse ferina;
12 nei casi di vaiolo;
14 nei casi di varicella;
20 nei casi di orecchioni;
18 nei casi di febbre tifoidea;
12 nei casi di risipola.

Art. 1 Regol. Min. id. id.

Art. 317.

Quando in una classe si manifestino un caso di vaiolo, di difterite o croup o di scarlattina, o ripetuti casi di morbillo, di varicella, di tosse ferina o di orecchioni, la classe sarà chiusa pel tempo necessario a farne la disinfezione completa; in caso di vaiolo si procederà inoltre alla rivaccinazione di tutti gli allievi della scuola, i quali da più di cinque ann non fossero stati vaccinati o rivaccinati.

Il Sindaco, sopra avviso dell'Ufficiale sanitario, potrà ordinare la chiusura temporanea di una classe dove siensi manifestati in breve tempo più casi di malattia contagiosa, prescrivendo anche, se necessario, la chiusura dell'intera scuola. La riapertura della classe, o della scuola, si farà dopo cessato qualsiasi pericolo di ulteriore diffusione del male e dopo eseguite le necessarie disinfezioni.

Art. 144 Reg. sanitario 3 febbraio 1901. Art. 10 Regol. Min. id. id.

Art. 318.

Tutte le scuole, i convitti, gli asili e gli istituti di istruzione e di educazione in genere dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno.

Nei convitti e negli istituti d'istruzione e di educazione le persone affette da malattie trasmissibili dovranno essere immediatamente allontanate, quando non sia possibile ivi provvedere al rigoroso loro isolamento.

Art. 143 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 319.

La pulizia dei locali scolastici dovrà essere fatta ogni giorno fuori dell'orario di lezione o di ricreazione, rimovendo dal posto i banchi, ove non siano fissi, e previa bagnatura del pavimento, ovvero con panni bagnati, se il pavimento è di legno. Per la pulitura dei banchi e della cattedra si dovranno usare strofinacci umidi.

CAPO XXX.

Malattie celtiche, sifilide da baliatico mercenario, tubercolosi, tigna ed altre malattie trasmissibili.

Art. 320.

Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche e della sifilide trasmessa per baliatico mercenario si provvede a termini degli art. 136 e seguenti della legge sanitaria 1 agosto 1907.

Art. 321.

Gli ospizi di mendicità o di invalidi, gli orfanotrofi, le carceri, gli alberghi, i convitti, gli istituti d'istruzione e d'educazione ed i conventi non possono ricevere o trattenere in cura infermi denunciati per tubercolosi polmonare, se a giudizio dell'Autorità sanitaria non dispongono di locali e di servizio adatti.

Art. 160 Reg. sanitario id. id.

Art. 322.

È proibito vendere o tenere per vendere oggetti usati di vestiario e letterecci che non siano stati disinfettati e puliti.

Ogni oggetto, in prova della subita disinfezione, che sarà gratuita, dovrà essere munito di un bollo a piombo dell'Autorità sanitaria municipale.

Art. 140 Reg. sanitario id. id.

Art. 323.

I barbieri e parrucchieri devono tenere la loro persona, gli istrumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio colla più scrupolosa nettezza, curando la sterilizzazione degli istromenti suddetti con prolungate immersioni in acqua bollente o con altro mezzo disinfettante, ogni volta abbiano servito.

È vietato servirsi di piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasata.

Per spargere e levare la cipria si adopereranno rispettivamente solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo averne usato anche una sola volta.

In ogni negozio dovrà tenersi affisso apposito cartello contenente le norme suindicate.

CAPO XXXI.

Misure contro le malattie infettive e contagiose del bestiame.

Art. 324.

Agli effetti dell'art. 193 della legge 1 agosto 1907, le malattie infettive e contagiose, o sospette tali, che i veterinari hanno obbligo di denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale sanitario del Comune sono: il carbonchio ematico, il carbonchio sintomatico o acetone, la pleuro-polmonite contagiosa, la morva (*cimurro*) e il farcino (*mal del verme*), il vaiuolo degli ovini e caprini (*schiavina*), la rogna, il tifo o peste bovina, l'afta epizootica (*taglione*), la tubercolosi, il mal rossino dei suini, la pneumo-enterite infettiva dei suini, l'agalassia contagiosa delle pecore e capre, la rabbia, il morbo coitale maligno e quelle altre che potranno essere indicate per legge quali contagiose.

Nella denuncia, a farsi su moduli a stampa, sarà indicato:

a) la specie, la razza, il sesso, il mantello ed il numero degli animali;

b) la diagnosi, certa o presuntiva, della malattia, o se trattasi di caso sospetto, o di morte improvvisa per causa ignota;

c) la stalla, casa privata, stazione di allevamento od armento, in cui il caso si è verificato; il nome e domicilio del proprietario o detentore;

d) le notizie intorno alle cause ed origini del caso;

e) le altre osservazioni, che il veterinario stimasse opportuno di aggiungere per norma dell'Ufficio;

f) le misure più urgenti prescritte per impedire il diffondersi della malattia, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Art. 325.

Sono obbligati di denunciare immediatamente e per iscritto al Sindaco ed all'Ufficiale sanitario, la comparsa di qualsiasi malattia contagiosa, compresa fra quelle indicate nell'articolo precedente, sia che si tratti di un gruppo di animali come di un animale solo, anche quando se ne ha semplicemente sospetto:

1° i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali;

2° gli albergatori, i proprietari e i conduttori di stalle di sosta, anche quando gli animali rimangano ricoverati nelle loro stalle per un giorno solo;

3° i veterinari civili e militari, non escluso il direttore della Scuola veterinaria;

4° i capi-stazione quando arrivino animali morti in vagoni.

I veterinari hanno l'obbligo di denuncia anche quando la notizia del caso di malattia contagiosa fosse venuta a loro conoscenza in modo indiretto.

Art. 326.

Appena ricevuta la denuncia il Sindaco, per mezzo dell'Ufficio d'igiene, provvede immediatamente all'isolamento ed al sequestro degli animali infetti o sospetti tali, dandone avviso alla Prefettura.

Trascorso il periodo di tempo stabilito nel decreto di sequestro, senza che siensi verificati altri casi di malattia, il Sindaco, dietro rapporto dell'Ufficio d'igiene, decreterà la cessazione del sequestro, disponendo per le disinfezioni occorrenti.

L'isolamento ed il sequestro possono essere *fiduciari*, cioè affidati alla responsabilità del proprietario che risponde di fronte all'Autorità municipale di ogni eventuale infrazione, e *coercitivi o di rigore* con l'intervento del personale municipale.

Le persone destinate all'assistenza degli animali affetti da malattie infettive o sospette tali non potranno prendere parte al governo di bestie sane, nè avere contatto col personale di altre aziende di bestiame.

L'accesso alla stalla degli animali infetti ed a quella degli animali che furono nella possibilità di essere contaminati, sarà assolutamente vietato a tutti gli estranei al servizio.

Art. 327.

La disinfezione dovrà essere applicata a tutto ciò che può essere stato contaminato dai germi di contagio, e quindi:

a) ai locali che furono occupati dagli animali malati, al letame, lettiere, paglia, foraggi, utensili ed oggetti diversi, che furono in condizione di essere contaminati;

b) ai condotti di scolo delle deiezioni liquide, alle fosse e luoghi di deposito del letame;

c) ai cortili e steccati, nei quali stazionarono gli animali malati;

d) ai veicoli che servirono pel trasporto degli animali affetti, o sospetti, da malattia contagiosa, o dei cadaveri, o del letame proveniente da locali dichiarati infetti;

e) agli animali vivi che abbiano superata la malattia, e che siano sospetti di portarne i germi;

f) ai cadaveri degli animali, che devono essere trasportati alla sardigna;

g) alle persone che pei loro rapporti cogli animali infetti, o sospetti tali, possono divenire agenti di trasmissione della malattia.

Le norme per ottenere un'efficace disinfezione saranno determinate dall'Ufficiale sanitario.

Art. 328.

Gli animali morti di malattie contagiose dovranno essere distrutti nell'apposita sardigna, dopo averveli trasportati cogli appositi carri forniti dal Comune.

Art. 329.

Nessun mercato, nessuna fiera od esposizione di animali potrà farsi senza preavviso all'Ufficiale sanitario e senza che i veterinari municipali vi sorveglino per tutta la durata, coll'obbligo di visitare gli animali al momento della loro entrata nel recinto e di verificare la regolarità ed autenticità dei certificati, dai quali devono gli animali stessi essere accompagnati.

Art. 330.

Quando si constati un caso di malattia contagiosa nel bestiame allo scalo, al mercato, o ad una fiera od esposizione, i veterinari municipali provvedono all'immediato trasporto degli animali infetti o sospetti nelle stalle di isolamento, informandone tosto l'Ufficiale sanitario, il quale provocherà dal Sindaco gli opportuni provvedimenti, compresi quelli della denuncia al Sindaco del Comune da cui gli animali provengono, e del sequestro estensibile, se del caso, a tutti gli animali del mercato, della fiera o dell'esposizione.

Art. 331.

Pei certificati sanitari si osserveranno le norme stabilite dall'Autorità governativa.

Art. 332.

I proprietari od esercenti di tutte le scuderie, vaccherie, stalle e circhi equestri, nel territorio del Comune, dovranno permettere il libero accesso nei rispettivi locali al personale dell'Ufficio d'igiene e fornire tutti gli schiarimenti richiesti.

CAPO XXXII.

Misure speciali per la tubercolosi, afta, carbonchio, moccio e rabbia.

Art. 333.

Contro l'infezione tubercolare sui bovini da latte saranno adottate le seguenti misure:

a) i capi di bestiame riconosciuti affetti da *tubercolosi aperta* saranno scartati dalle stalle;

b) saranno pure scartate le vacche con lesioni sospette alle mammelle.

È in facoltà del Sindaco di ordinare nelle stalle la prova dell'infezione di tubercolina o quelle altre prove che scientificamente saranno ritenute atte a scoprire la malattia.

Nei casi accertati *a*) e *b*), od in seguito ai risultati positivi delle prove anzidette il Sindaco prenderà quei provvedimenti relativi alla disinfezione delle stalle, all'isolamento degli animali, che crederà necessarî, a giudizio dell'Ufficio d'igiene.

Art. 334.

Quando sia annunciato un caso di tubercolosi presso una cascina da latte, anche se riguarda il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria, e ciò sino a che non siasi provveduto a rimuovere la causa d'insalubrità.

Il latte proveniente da bestie in stalle infette da afta epizootica o da carbonchio, potrà essere utilizzato a scopo alimentare solo previo riscaldamento a temperatura non inferiore a 65 gradi per mezz'ora, ove trattisi di afta, e previa ebollizione prolungata, ove trattisi di carbonchio, ed in ogni caso sempre sotto la sorveglianza degli incaricati municipali.

Art. 163 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 335.

Ricevuta la denuncia di un caso di carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, negli animali od anche nell'uomo, il Sindaco dovrà rintracciarne l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.

Art. 154 Reg. sanitario 3 febbraio 1901.

Art. 336.

Gli animali morti per carbonchio o sospetto carbonchio non devono essere sottoposti ad alcuna operazione nè allo scuoiamento. Il loro trasporto si farà con veicoli speciali, avendo cura di spalmare le aperture naturali degli animali stessi con denso latte di calce e di avvolgerli interamente in tele bagnate in soluzione di sublimato al 3 per mille, pure da distruggersi unitamente all'animale col fuoco o con altri mezzi.

Art. 337.

Nei casi sospetti di morva negli equini si procederà gratuitamente a tutte le prove sperimentali di diagnosi suggerite dall' Ufficiale sanitario, e l' animale non potrà essere lasciato a libera pratica se non dietro licenza dell' Ufficiale stesso.

All'uguale trattamento saranno sottoposti gli equini che si fossero trovati nella medesima stalla od avessero comunque contatto coll'animale morvoso.

Art. 338.

L'animale che deve essere ucciso, perchè morvoso, sarà rimosso dalla stalla e condotto alla sardigna con le dovute precauzioni e coll'applicazione di una borsa di tela impermeabile all'estremità inferiore della testa.

Art. 339.

Il personale destinato al governo degli equini sospetti di morva non deve aver contatto con altri equini, e dev'essere avvertito del pericolo che può correre per la presenza di escoriazioni o ferite alle parti scoperte del corpo.

Art. 340.

I proprietari o detentori di cani, devono munirli di musoliera *a paniere*, e di un collare portante il nome, cognome ed il domicilio del possessore. Sulla musoliera o sul collare dovrà pure indicarsi il numero della piastrina di controllo.

Art. 341.

Negli opifici, negli stabilimenti industriali, nei recinti degli edifici rurali, con libero accesso, i cani detti *di guardia* potranno stare, durante il giorno, senza musoliera, purchè legati.

Art. 342.

Tutti i casi di morsicatura canina devono essere denunciati all'Ufficio d'igiene municipale, tanto dai proprietari che dai detentori degli animali morsicatori e dai sanitari che hanno rilevata la morsicatura.

Questo provvederà perchè tanto l'animale morsicato quanto il cane morsicatore sieno isolati nel canile municipale, a spese dei proprietari o detentori.

Trattandosi di un cane morsicato da un cane ignoto e sospetto di rabbia, il cane sarà tenuto in sequestro per un periodo di tempo non inferiore a 4 mesi, a spese del proprietario o detentore.

Il servizio sanitario del canile è affidato ai veterinari dell'Ufficio d'igiene, i quali vigileranno anche sull'esatta applicazione del regolamento interno del canile stesso.

Art. 155 Reg. sanitario id. id.

Art. 343.

I proprietari, detentori, custodi, oltre i veterinarii, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale sanitario tutti i casi manifesti, come quelli sospetti, di rabbia nel cane, o in qualunque animale domestico ed agricolo.

Art. 15 Reg. sanitario id. id.

Art. 344.

I cani ed i gatti nonchè gli altri animali domestici ed agricoli riconosciuti affetti di rabbia saranno uccisi e distrutti o tenuti in osservazione, quando sia necessario, per accertarne la diagnosi. I cani e gatti morsicatori sospetti saranno tenuti in osservazione nel canile municipale per dieci giorni, trascorsi i quali, saranno restituiti al proprietario, dietro rapporto negativo dei veterinari municipali.

Le spese di mantenimento e custodia saranno a carico dei proprietari o detentori.

Art. 156 Reg. sanitario id. id .

Art. 345.

Tutti i cani e gatti morsicati da un animale riconosciuto affetto da rabbia saranno uccisi. Se da un animale rabbioso, o fortemente sospetto tale, sieno stati morsicati bovini, ovini, suini, equini, ecc., il Sindaco ordinerà tosto di questi ultimi la macellazione per utilizzare le carni, a norma dell'art. 182.

Art. 157 Reg. sanitario id. id.

Art. 346.

La testa e collo di un animale morto sospetto di rabbia saranno tosto inviati in cassetta metallica, a perfetta chiusura, all'istituto antirabbico locale o, in mancanza di questo, ad altro istituto congenere per accertare la diagnosi.

Art. 347.

I locali in cui sono stati animali rabbiosi, o sospetti di esserlo, gli attrezzi e gli arnesi per essi adoperati saranno disinfettati esclusivamente a cura dell'Ufficio d'igiene. La paglia ed il letame saranno bruciati.

Art. 156 Reg. sanitario id. id.

TITOLO V.

Polizia Mortuaria.

CAPO XXXIII.

Notificazione della morte, dichiarazione e verifica relativa.

Art. 348.

I capi di famiglia, o chi per essi, i direttori d'istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile, e non più tardi di 24 ore dal presunto decesso.

In mancanza di parenti o di altre persone conviventi col trapassato, l'obbligo della notifica spetta al medico od alla levatrice, od a chiunque altro avesse assistito il defunto negli ultimi momenti di sua vita.

La notifica deve inoltre indicare l'ora in cui avvenne il decesso e tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto.

Art. 1 Mod. Reg. speciale di polizia mortuaria, 25 luglio 1892.

Art. 349.

Quando si rinvenga in qualsiasi luogo, sia pubblico sia privato, un cadavere, è dovere di chi ne fa la scoperta, o ne viene in cognizione, di darne immediata notizia all'Ufficio del servizio mortuario anche per mezzo degli agenti municipali, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare a stabilire la causa della morte.

Art. 2 Reg. sp. id. id.

Art. 350.

Secondo il disposto dell'art. 55 della legge sanitaria, 1 agosto 1907, i medici devono, in caso di morte di persona da loro assistita, denunciare all'Ufficio del servizio mortuario, secondo scienza e coscienza, la malattia che occasionò la morte. Detta denuncia sarà stesa su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa la denunzia dovrà pure essere fatta all'Autorità giudiziaria, a termini dell'art. 439 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare le cause della morte è fatto anche ai medici e chirurghi incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità giudiziaria o politica.

In tutti i casi di morte per malattia contagiosa l'Ufficio del servizio mortuario dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio d'igiene per le necessarie disinfezioni.

Art. 3 Reg. sp. id. id.

Art. 351.

In tutti i casi la morte di un individuo dovrà essere constatata da un medico municipale. Per gli ospedali, istituti e simili, il Sindaco potrà autorizzare i medici del relativo stabilimento a disimpegnare le funzioni di medici necroscopi.

La visita necroscopica ha per oggetto di accertare la verità della fatta notifica, di constatare la morte, di conoscere possibilmente le cause, di scoprire e denunciare ogni sospetto di reato al Sindaco e all'Autorità giudiziaria, e di provvedere alla sanità pubblica in conformità delle leggi e regolamenti vigenti. Il medico necroscopo, visitato il cadavere, redige un attestato scritto della realtà della morte.

Art. 5 mod. Reg. sp. id. id.

Art. 352.

L'obbligo della denuncia all'Ufficio mortuario si estende anche ai feti espulsi morti a qualunque epoca di gestazione.

Art. 353.

Nel caso di rinvenimento di membra o pezzi di cadavere, ed anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informarne l'Ufficio del servizio mortuario.

Art. 4 Reg. sp. id. id .

Art. 354.

Quando in case private siano eseguite amputazioni di membra, il chirurgo dovrà informarne l'Ufficio del servizio mortuario, il quale darà le disposizioni necessarie pel trasporto e il seppillimento delle parti amputate. In caso di conservazione, si osserverà il disposto dell'art. 376.

Art. 355.

Quando, a norma dell'art. 349, venga notificato all'Ufficio del servizio mortuario il rinvenimento di un cadavere, esso provvederà al pronto trasporto del medesimo di conformità del disposto dell'art. 380.

CAPO XXXIV.

Periodo di osservazione dei cadaveri e licenza per il seppellimento.

Art. 356.

Non si praticherà autopsia, imbalsamazione, nè si darà sepoltura a verun cadavere, nè se ne permetterà la cremazione, se non siasi prima avuta l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato civile. Tale autorizzazione si lascierà soltanto su dichiarazione del medico necroscopo che la morte è accertata e non dovuta a causa delittuosa. Se v'ha dubbio che il decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione, di cui sopra, sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 357.

Non è permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione di un cadavere se non dopo constatata la morte, come agli articoli precedenti, e se non sieno decorse 24 ore almeno dalla morte, nei casi ordinari, e 48 nei casi di morte improvvisa o violenta, o quando vi sia dubbio di morte apparente, od altro emerga di straordinario. Il prolungare il termine pel seppellimento sarà subordinato al giudizio del medico curante o del medico municipale.

Art. 9 e 10 Reg. sp. id. id.

Art. 358.

Nei casi di morte per malattia contagiosa, e quando per altre speciali circostanze il lasciar insepolto un cadavere per tutto il tempo ordinario potesse portare pregiudizio, sarà in facoltà del Sindaco abbreviare i termini, di cui all'articolo precedente e per gli effetti del medesimo, sul parere scritto del medico necroscopo e di quello della cura, constatante i segni di putrefazione o la esistenza di condizioni di fatto che escludano ogni dubbio sulla morte.

Art. 11 Reg. id. id.

CAPO XXXV.

Custodia, incassamento, trasporto del cadavere, e norme per levare la maschera od eseguire ritratti.

Art. 359.

Prima dell'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, il cadavere deve essere custodito dai famigliari o, in mancanza di questi, dai necrofori municipali, e lasciato in condizioni da permettere il più minuto esame ed il rilievo di qualsiasi eventuale manifestazione di vita.

Art. 12 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 360.

Nella stagione invernale, durante detto periodo d'osservazione, le finestre della camera, dove giace il presunto estinto, devono rimaner chiuse.

Art. 361.

Ogni cadavere dovrà avere apposita cassa, salvo per la madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 362.

Nella cassa devesi porre una conveniente quantità di torba, o di segatura di legno, o di altra materia riconosciuta idonea dall'Ufficiale sanitario.

Art. 363.

Le casse per le sepolture a tempo devono essere di legno di abete (*pecchia*); quelle per le sepolture a perpetuità possono essere anche di larice o di metallo.

La dimensione deve essere tale che il cadavere vi possa capire comodamente; lo spessore delle pareti sarà di cm. 2,50 od anche maggiore a giudizio del Sindaco. Non vi saranno fori o fessure ed il coperchio dovrà chiudere perfettamente ed essere assicurato mediante viti.

Art. 364.

Salvo il disposto dell'art. 358, è proibito di rinchiudere nella cassa il cadavere prima di 24 ore almeno dall'avvenuto decesso. La chiusura della cassa dovrà, di regola, eseguirsi immediatamente prima del trasporto del cadavere, alla presenza dell'ispettore funerario.

Art. 365.

Per levare la maschera o fare il ritratto a un defunto, i parenti, o chi per essi, dovranno ottenere il permesso del Sindaco, previo parere dell'Ufficiale sanitario.

L'operazione non potrà effettuarsi se non trascorso il tempo dopo il quale il cadavere può essere rimosso, e potrà essere, su richiesta dei parenti, presenziata da un ispettore funerario.

Art. 366.

Per deliberazioni consigliari 21 maggio e 25 giugno 1906, il trasporto dei cadaveri è fatto a cura del Comune, con diritto di privativa, giusta la legge 29 marzo 1903, N. 103 e secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Art. 367.

Se il cadavere dall'ultima abitazione viene portato alla chiesa, non potrà in questa rimanere che il tempo necessario al rito religioso.

Apposito regolamento speciale dispone circa i funerali civili ed il personale incaricato dei trasporti mortuarî.

Art. 368.

I morti per vaiuolo, tifo esantematico, colera o scarlattina, difterite e croup saranno, senza pompa d'accompagnamento e, scortati dall'ispettore funerario, trasportati direttamente al cimitero.

Il trasporto dovrà effettuarsi con carro chiuso non dopo l'avemaria del mattino e non prima che siano trascorse due ore dall'avemaria della sera, previa deposizione nella cassa della salma avvolta in un lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille.

Quando sia necessario, per misure d'igiene pubblica, il Sindaco potrà ordinare che tali cadaveri siano trasportati nell'apposita camera mortuaria del cimitero anche prima siano passate le 24 ore dalla morte per esservi tenuti in osservazione.

Art. 19 Reg. sp. id. id.

Art. 369.

I cadaveri che devono essere trasportati in altri Comuni od all'estero saranno chiusi in cassa metallica a pareti spesse, saldata a fuoco, e quindi in altra cassa di legno forte. Quest'ultima avrà le pareti dello spessore di 4 centimetri, e sarà costruita e disposta secondo le norme prescritte dagli art. 32 e 33 del regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892

Pei trasporti in ferrovia a distanza di oltre 300 km. od a qualunque distanza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il cadavere sarà iniettato, dopo trascorse 24 ore dal decesso, nel torace e nella cavità addominale con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento ed avvolto in un lenzuolo imbevuto della prima di dette soluzioni.

Pei trasporti fuori Comune di un cadavere o delle ceneri di esso è necessaria l'autorizzazione del Prefetto.

Art. 31 e 34 Reg. sp. id. id.

Art. 370.

Appena pervenuto l'avviso del giorno e dell'ora in cui deve arrivare in Comune, per esservi sepolto, un cadavere proveniente da altro Comune o dall'estero il Sindaco, secondo che il trasporto abbia luogo per ferrovia o con mezzo diverso, delegherà un ispettore funerario a ritirarlo dalla stazione o l'ispettore del cimitero a riceverlo dagli incaricati che lo accompagnano, rilasciandone nell'uno e nell'altro caso ricevuta.

CAPO XXXVI.

Imbalsamazione, autopsie e conservazione di cadaveri o loro parti.

Art. 371.

È vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere senza licenza del Sindaco, che la concederà alle condizioni prescritte dagli art. 47 e 48 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 e colle cautele indicate dall'Ufficiale sanitario.

Art. 372.

Non si permette l'imbalsamazione dei morti di vaiuolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite o croup o di altra malattia contagiosa esotica.

Art. 373.

Le autopsie non possono essere praticate che da medici e dietro licenza del Sindaco, che non la concederà se non su richiesta dei parenti del defunto, i quali dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l'autopsia e lo scopo di questa.

La stessa domanda può essere fatta dal medico, ed in tale caso dovrà essere accompagnata dall'assenso dei parenti più prossimi del defunto.

È fatta eccezione per gli istituti ospitalieri e per tutti gli altri casi contemplati all'art. 41 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Per le autopsie di morti di malattia contagiosa si dovranno osservare tutte le cautele che fossero prescritte, di caso in caso, dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 374.

L'autopsia dovrà farsi nelle apposite sale dei cimiteri alla presenza dell'ispettore del cimitero oppure negli ospedali o pubblici stabilimenti di sanità.

Art. 375.

Finita l'autopsia si deve riporre nella cassa il cadavere con tutti i pezzi staccati e procedere subito al seppellimento.

Art. 376.

Nei gabinetti anatomici degli istituti sanitarî si potranno conservare cadaveri, o parti di essi, interessanti la scienza, dandone però notizia, di volta in volta, al Sindaco.

CAPO XXXVII.

Cimiteri, deposito d'osservazione, camere mortuarie, esumazioni.

Art. 377.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita il loro domicilio legale;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero del Comune.

Il Sindaco designerà, fra i cimiteri aperti del Comune, dove devono essere sepolti i cadaveri.

Dovrà ogni cadavere da inumarsi avere separata fossa; ogni cadavere da tumularsi separata nicchia, salvo il disposto dell'art. 361.

Al solo Prefetto spetta autorizzare la tumulazione in cappelle private fuori dei cimiteri.

Art. 54 e 94 Reg. sp. id. id.

Art. 378.

Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri del Comune per essere inumato, tumulato o cremato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

L'ispettore funerario, giunto che sia col convoglio al luogo del seppellimento, consegnerà all'ispettore del cimitero, l'autorizzazione della sepoltura ed il feretro, ritirandone ricevuta da rassegnarsi all'Ufficio del servizio mortuario.

Art. 49 Mod. Reg. sp. id. id.

Art. 379.

Per le esumazioni si osserverà il disposto del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 dall'art. 78 all'art. 87.

Art. 380.

Nel cimitero Monumentale si terranno locali di osservazione per ricevervi i cadaveri di persone:

a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso trattenerle per il periodo di tempo prescritto;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via od in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico pel riconoscimento.

Tali cadaveri dovranno essere trasportati con lettiga.

I locali, per le due prime categorie di cadaveri, saranno disposti per modo che sia possibile l'assistenza dei cadaveri stessi da parte di parenti.

Per tutti i cadaveri non assistiti dovranno, in detti locali, stabilirsi apparecchi adatti perchè qualunque eventuale manifestazione di vita sia avvertita dal custode.

Nei locali suindicati non potranno essere portati i cadaveri di persone morte per malattie infettive.

Art. 13, 14, 15 e 16 Reg. sp. id. id.

Art. 381.

In ogni cimitero del Comune si dovranno poi destinare separati locali a camera mortuaria pei morti di malattia comune e per quelli di malattia infettiva.

Annessa ai locali predetti, nel cimitero Monumentale e nel cimitero a Musocco, vi sarà pure una sala per le autopsie, costrutta con tutte le norme volute dall'igiene, provvista di acqua abbondante e di scoli regolari.

I locali, contemplati in questo e nel precedente articolo, saranno tenuti colla più scrupolosa pulizia, lavati e disinfettati.

Della pulizia, del buono stato delle suppellettili e degli apparecchi è responsabile il custode, che ha l'obbligo di riferire all'Ispettorato su qualunque danno od inconveniente si potesse verificare.

Art. 382.

L'ossario comune serba i resti di adaveri esumati dai campi di inumazione gratuita dopo il decennio dal seppellimento.

Le ossa saranno sottratte alla vist del pubblico.

Art. 132 e 133 Reg. sp. id. id.

Art. 383.

Il Sindaco ordinerà ispezioni dirette a vigilare:

a) che sia osservato il piano regolatore delle fosse nelle aree destinate al seppellimento comune e le norme di occupazione;

b) che le fosse siano scavate alla profondità stabilita e ricolme secondo le istruzioni contenute nel regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892;

c) che l'estensione dell'area destinata al seppellimento sia mantenuta in giusto rapporto al numero dei morti da seppellirvi;

d) che gli scoli delle acque meteoriche ed i drenaggi siano sufficienti e regolarmente mantenuti;

e) che le sepolture destinate a tumulazioni definitive o temporanee siano costrutte e cementate in modo da impedire le filtrazioni;

f) che le camere mortuarie, i locali di deposito e le sale per le autopsie siano tenuti nelle condizioni volute dal presente regolamento;

g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con diligenza e siano riparati o rimossi i monumenti pericolanti.

CAPO XXXVIII.

Cremazione dei cadaveri, crematoio e cinerario.

Art. 384.

Il crematorio nel cimitero Monumentale è destinato a consumare col fuoco i cadaveri od i resti di cadaveri.

Il suo uso è soggetto alla vigilanza dell'Autorità municipale.

Art. 66 Reg. sp. id. id.

Art. 385.

La cremazione di un cadavere può effettuarsi ogni qual volta i richiedenti comprovino d'aver riportata l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere dovrà essere concessa quando dai parenti del defunto, o dalle persone alle quali incombe la cura di provvedere agli onori funebri, sia presentata all'Ufficiale dello Stato Civile regolare domanda corredata dai documenti seguenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, oppure una domanda scritta dei parenti più prossimi, come da vigenti disposizioni;

b) certificato del medico curante che dichiari la natura della malattia che determinò la morte ed escluda il sospetto di causa criminosa.

In mancanza del certificato, di cui alla lettera *b*), e nel caso di morte improvvisa, incerta, sospetta o violenta, dovrà prodursi il nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Salvo opposizione da parte dei parenti più prossimi, l'Autorità municipale potrà sempre ordinare la cremazione dei cadaveri, cui deve essa provvedere a spese del Comune. Potrà pure ordinare la cremazione di altri cadaveri, ove lo consiglino ragioni di pubblica necessità. In ogni caso deve il certificato medico, di cui sopra, constatare che è escluso il sospetto di morte per causa criminosa.

Art. 67 Reg. sp. id. id.

Art. 386.

Accordata l'autorizzazione, l'Ufficiale dello Stato Civile, di concerto colla famiglia del defunto, stabilirà il giorno e l'ora, in cui dovrà aver luogo l'incenerimento.

Art. 387.

I cadaveri devono essere collocati sull'ara crematoria avvolti negli indumenti coi quali furono deposti nel feretro.

La cremazione del cadavere sarà eseguita unitamente al feretro nei seguenti casi:

a) quando il cadavere sia in istato di avanzata putrefazione;

b) quando sia di persona morta per malattia contagiosa;

c) quando indipendentemente dai casi suindicati, la famiglia del defunto ne esprima il desiderio.

Art. 70 e 71 Reg. sp. id. id.

Art. 388.

È assolutamente vietato esportare qualunque residuo della cremazione, senza speciale autorizzazione del Sindaco.

Art. 389.

Terminata la cremazione, le ceneri saranno diligentemente raccolte e deposte in un' urna che, suggellata, verrà collocata nel cinerario del cimitero Monumentale, salvo che la famiglia avesse chiesto ed ottenuto di potere collocare le ceneri stesse diversamente, anche a termini dell'art. 77 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Ogni urna è destinata ad accogliere le ceneri di un solo cadavere.

Al trasporto delle salme al crematoio, e delle ceneri al cinerario, presenzierà l'Ispettore del cimitero.

Art. 72 e 74 Reg. sp. id. id.

TITOLO VI.

CAPO XXXIX.

Disposizioni generali e penali.

Art. 390.

Coll' applicazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni anteriori, riguardanti l'igiene e la sanità, vigenti nel Comune di Milano, le quali siano state contemplate nel presente Regolamento oppure siano collo stesso incompatibili.

Art. 391.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento, per le quali non siano dalla legge sanitaria, dal codice penale, o da altre disposizioni, stabilite pene diverse, sono punite con pene pecuniarie da L. 5 a L. 500, a termini dell'articolo 199 della Legge sanitaria, 1 agosto 1907.

Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le disposizioni degli art. 219 e 220 del Testo unico della Legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto 21 maggio 1908 n. 269.

3 0112 072410894